

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Conferimento di holding: problemi applicativi da risolvere - pag. 2

- IVA e beni anti Covid: aliquota zero verso la proroga? - pag. 4

LAVORO E PREVIDENZA

- Cassa integrazione: 6 settimane in più a costo zero, per quali datori di lavoro? - pag. 19

- SPID: identificazione da remoto per imprese e professionisti. Con qualche incognita - pag. 22

- Assunzione di un lavoratore over 50: quanto risparmia il datore di lavoro - pag. 25

- INL: collaborazioni organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme - pag. 27

- Covi-19: l'effetto della crisi sull'occupazione femminile - pag. 27

- Autoferrotranvieri, prorogate le misure anti Covid-19 - pag. 28

FINANZIAMENTI

- Bonus sanificazione e DPI con percentuale di fruizione maggiorata: come calcolarlo - pag. 30

- Attività internazionale: erogata la prima tranche di sostegno finanziario SURE - pag. 34

- Tasso di attualizzazione e rivalutazione: dal 1° novembre 2020 allo 0,65% - pag. 34

- Buono mobilità: dal 3 novembre attiva la piattaforma web - pag. 35


IN EVIDENZA

Cassa integrazione: 6 settimane in più a costo zero, per quali datori di lavoro?

di Eufranio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Il decreto Ristori ha prorogato di 6 settimane la CIGO, l'assegno ordinario e la Cassa in deroga COVID-19, da fruire nel periodo tra il 16 novembre 2020 e 31 gennaio 2021. La lettura delle nuove norme solleva però alcuni dubbi interpretativi che andrebbero, sollecitamente, chiariti. Per esempio, la gratuità dell'integrazione salariale riconosciuta ai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa dopo il 1° gennaio 2019 (data da desumersi, secondo l'INPS, dalla comunicazione alla Camera di Commercio) fa presupporre che il contributo addizionale non si applichi ai datori di lavoro non imprenditori, tra cui i liberi professionisti?

Con la pubblicazione sulla principale di questo provvedimento - Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, to risiede nella emanazione del n. 269, del **decreto Ristori** (D.L. DPCM 24 ottobre 2020 che ha portato alla **chiusura** o alla limitazione di **numerose attività**, soprattutto **commerciali**.

ammortizzatori sociali COVID La norma non è una semplice proroga della precedente, contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. ).

Bonus sanificazione e DPI con percentuale di fruizione maggiorata: come calcolarlo

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

La percentuale del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale effettivamente fruibile è salita dal 9,38% al 28,3% per effetto della legge di conversione del decreto Agosto. A seguito di tale incremento, le imprese e i professionisti che già fruiscono del bonus sono tenute a rideterminare la misura del credito spettante con riferimento alle spese già sostenute e a quelle che si ha intenzione di sostenere fino alla fine del 2020. Come calcolare il maggior credito d'imposta sanificazione e DPI fruibile?

Incrementate di 403 milioni di euro 126/2020), che anche in considerazione dell'attuale contingenza sanitaria e della numerosità delle richieste del bonus in esame pervenute all'Agenzia delle Entrate, ha aumentato da 200 milioni a **603 milioni di euro** l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei benefici.

È quanto prevede la legge di conversione del **decreto Agosto** (D.L. n. 104/2020, convertito in l. n.

Fisco

Operazioni straordinarie

Conferimento di holding: problemi applicativi da risolvere

di Primo Ceppellini, di Roberto Lugano - Dottori commercialisti - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati

Nel caso in cui l'oggetto del conferimento sia una società "holding", con riguardo al requisito della partecipazione superiore al 20%, il TUIR stabilisce che "per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali [...] si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale [...] e si determinano, con riguardo al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa". Il primo problema da affrontare è la declinazione pratica della definizione di "attività esclusiva o prevalente", per la quale non vengono previsti specificazioni o rinvii normativi. Il secondo problema, sempre di natura applicativa, riguarda le partecipazioni che, nel caso di holding, devono essere considerate nel calcolo della percentuale indiretta.

Le norme sul conferimento di partecipazioni prendono in considerazione anche il caso specifico in cui una **società "holding"** sia l'oggetto stesso del **conferimento**: ciò avviene nell'ambito dell'art. 177, comma 2-bis, del TUIR, che detta condizioni particolari per i conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata in società di questo tipo.

In particolare, per quanto riguarda il requisito della partecipazione superiore al 20%, la norma prevede che "per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali [...] si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR, e si determinano, con riguardo al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa".

La definizione di "attività esclusiva o prevalente" Il **primo problema** che si pone nell'applicazione della norma è la declinazione pratica della definizione di "attività esclusiva o prevalente", per la quale non vengono previsti specificazioni o rinvii normativi.

La questione potrebbe essere risolta facendo riferimento all'art. 162-bis del TUIR (comma 3), che a proposito di una definizione del tutto analoga detta la regola da seguire: "l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, **in base ai dati del bilancio** approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia **superiore al 50 per cento** del totale dell'attivo patrimoniale."

Ovviamente in caso di **holding "pure"**, che presentano all'attivo solo partecipazioni, la questione definitoria

non si pone; per le **holding "miste"** il ricorso a questo criterio potrebbe risolvere i dubbi interpretativi.

Tuttavia, sul punto sarebbe opportuno un chiarimento specifico, dato che l'art. 162-bis del TUIR prevede che il **test** debba essere effettuato in base "ai **dati del bilancio**" relativo all'ultimo esercizio e quindi non considera il **valore di mercato** degli asset interessati ma si focalizza sul dato contabile di bilancio.

Il dubbio sorge perché la norma dell'art. 177 TUIR, come abbiamo ricordato, non prevede specifici rinvii in termini di definizione e quindi diventa rilevante conoscere la posizione dell'Agenzia delle Entrate, a maggior ragione in quanto in passato quest'ultima, a proposito del requisito di commercialità ai fini del regime PEX (art. 87 TUIR) con particolare riguardo alla definizione di commercialità, aveva affermato che le componenti dell'attivo di una holding mista dovevano essere valutate, per determinarne la prevalenza, a valori correnti (circolare n. 36/E/2004).

A nostro avviso, **ancorarsi al dato contabile** sembra, comunque, **più logico e lineare** sia per evitare contenziosi legati a tematiche valutative sia per tener conto dell'evoluzione normativa che ha portato nel 2018 all'introduzione dell'art. 162-bis del TUIR.

La definizione dell'oggetto del conferimento

La definizione dell'oggetto del conferimento, e cioè **se si tratta di holding oppure no**, è il primo aspetto da valutare nel caso di conferimento di società che detengono, a loro volta, altre quote societarie.

Infatti, se dal test emerge che non si tratta di holding, la norma sembra escludere qualunque rilevanza delle partecipazioni indirette e quindi non dovrebbe esserci alcun problema in presenza di una quota di partecipazione che per effetto della "demoltiplicazione" sia inferiore ai valori soglia previsti dalla norma.

In sostanza, se una persona fisica conferisce il 20% di una società industriale operativa A che, a sua volta,

detiene il 20% di una società terza B (iscritta per un valore inferiore al 50% dell'attivo), non trattandosi di conferimento di holding l'art. 177, comma 2-bis dovrebbe essere applicabile e non si dovrebbe dare alcuna rilevanza al fatto che il conferente, per l'effetto moltiplicativo, detiene indirettamente soltanto il 4% (il 20% del 20%) di B.

La detenzione di partecipazioni detenute **indirettamente** per una percentuale inferiore rispetto a quella minima è una situazione che si verifica tipicamente nel caso di società operative che possiedono quote di partecipazione, ma anche nel caso di immobiliari che detengono altre partecipazioni: in questi casi si verificano le condizioni per configurare come "non holding" la società oggetto di conferimento.

La stessa situazione, all'interno di una configurazione di gruppo formalmente diversa ma sostanzialmente identica, potrebbe avere un esito diverso.

Pensiamo infatti all'ipotesi in cui la società A (che possiede una azienda e il 20 % di B) decida di trasformarsi in holding pura ed effettui un conferimento di azienda in una nuova società C, arrivando così a detenere il 100% di C e il 20% di B. In questo caso il conferimento del socio PF del 20% di A non potrebbe più ricadere nell'ambito dell'art. 177, comma 2-bis in quanto, essendo diventata A una holding, il possesso da parte della stessa delle quote in B, rende inapplicabile la disposizione.

L'esempio mostra come sarà importante valutare gli impatti delle riorganizzazioni societarie sulle opportunità e sulle possibilità delle scelte dei soci a livello individuale. Peraltro sottolineiamo che questa tematica non sussiste a livello di applicazione dell'articolo 177 comma 2 del TUIR relativo ai conferimenti di controllo e nemmeno nella disciplina prevista dall'articolo 175 del TUIR per i conferimenti di partecipazioni effettuati in regime d'impresa.

Le partecipazioni che devono essere considerate nel calcolo della percentuale indiretta

Il secondo problema, sempre di natura applicativa,

riguarda le partecipazioni che, nel caso di holding, devono essere considerate nel calcolo della percentuale indiretta.

Si tratta, seguendo la lettera della norma, di tutte le partecipate che svolgono attività di impresa commerciale. Non è presente il riferimento a nessun tipo (e a nessuna soglia) di significatività, per cui si pone il problema dell'applicabilità della norma sui conferimenti al caso in cui sono presenti partecipazioni "marginali" detenute in percentuali assolutamente irrilevanti.

Una recente risposta dell'Agenzia delle Entrate a un interpello ha raggiunto su questo aspetto una conclusione negativa. Il caso prospettato (interpello 2 ottobre 2020, n. 429) riguarda una società holding che detiene una partecipazione di importo non significativo in una banca, per la quale l'istante propone l'esclusione dal calcolo, interpretando la norma nel senso che non si deve tener conto di eventuali partecipazioni bancarie detenute dalle società del gruppo, ma solo delle partecipazioni in società commerciali, industriali e immobiliari.

L'attività bancaria è però tra quelle che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 55 TUIR, per cui l'unica ragione di possibile esclusione dal computo sarebbe la scarsa rilevanza della quota posseduta.

L'Agenzia delle Entrate interpreta però alla lettera la richiesta del comma 2-bis dell'art. 177, e arriva a concludere che "la presenza di **partecipazioni bancarie 'sotto soglia' indirettamente detenute** (sia pur per un valore residuale), preclude l'integrazione del requisito di cui alla citata lettera b) del comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR e non consente la fruizione del regime fiscale invocato."

L'unica possibilità per effettuare il conferimento della holding in regime di realizzo controllato rimane quindi quella di **ottimizzare le partecipazioni** possedute dalla holding **mediante atti di compravendita** da realizzare prima del successivo conferimento (sul punto, rinviamo al nostro articolo "Conferimenti di minoranza e operazioni preliminari sulle quote: quando non sono abusive").

Fisco

Dopo la proroga europea

IVA e beni anti Covid: aliquota zero verso la proroga?

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Con la decisione n. 2020/1573 del 28 ottobre, la Commissione europea ha prorogato al 30 aprile 2021 l'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA all'importazione dei beni destinati al contenimento e alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. È pertanto auspicabile che anche il legislatore nazionale disponga un analogo rinvio del regime transitorio di esenzione con diritto di detrazione (cd. "aliquota zero") introdotto dal decreto Rilancio, il cui ambito applicativo deve essere opportunamente coordinato con le disposizioni che disciplinano il presupposto oggettivo delle cessioni gratuite.

Da un lato, il numero di infezioni da Covid-19 negli Stati membri comporta ancora rischi per la salute pubblica e, dall'altro, negli Stati membri si registrano ancora carenze di beni destinate a contrastare la pandemia.

Di conseguenza, l'**esenzione dai dazi doganali e dall'IVA all'importazione** dei beni necessari a contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, originariamente concessa dalla decisione n. 2020/491/UE fino al 31 ottobre 2020, è stata prorogata dalla decisione n. 2020/1573/UE **fino al 30 aprile 2021**.

Leggi anche Importazioni in esenzione dai dazi e dall'IVA fino al 30 aprile 2021

È auspicabile che, anche sul fronte nazionale, sia disposta un'analoga proroga del regime agevolativo previsto dall'art. 124 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Attualmente, **fino al 31 dicembre 2020**, si applica un regime di **esenzione da IVA** che non pregiudica il diritto alla detrazione (cd. "aliquota zero") per le cessioni, le importazioni e gli acquisti intracomunitari di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuali contenuti nel novellato punto 1-ter.1) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972; **dal 1° gennaio 2021**, tali operazioni saranno, invece, soggette all'**aliquota IVA del 5%**.

Leggi anche Mascherine e DPI con aliquota IVA a zero fino al 31 dicembre 2020

I beni ceduti devono rientrare nell'attività propria dell'impresa

In linea con la decisione n. 2020/1573/UE, a essere prorogata dovrebbe essere l'applicazione dell'aliquota zero che, come recentemente chiarito dalla circolare n. 26/E/2020 (§ 1), prescinde dalla circostanza che la **cessione** sia effettuata a titolo **oneroso** o a titolo **gratuito**. Nonostante il silenzio dell'Agenzia delle Entrate sul punto, occorre osservare che, in assenza di onerosità, il regime transitorio di esenzione con diritto alla detrazione (fino al 31 dicembre 2020), al pari del regime di imponibilità con aliquota del 5% (dal 1° gennaio

2021), presuppone che i beni ceduti a titolo gratuito **rientrano nell'attività propria dell'impresa**.

Solo in tale ipotesi l'operazione assume rilevanza ai fini dell'IVA, soddisfacendo il presupposto oggettivo, e non anche quando i beni elencati nel citato punto 1-ter.1) non formano oggetto dell'attività d'impresa del cedente, come può desumersi dall'art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972.

Il diritto alla detrazione dell'IVA

Ai fini dell'esercizio del diritto di **detrazione dell'IVA**, per i beni ceduti gratuitamente senza applicazione dell'imposta per difetto del presupposto oggettivo, l'art. 19-bis1, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 633/1972 deve essere coordinato con l'art. 66, comma 3-bis, del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia).

Di regola, la detrazione è ammessa soltanto per i beni ceduti a titolo gratuito di costo unitario non superiore a 50 euro, ma per effetto della previsione del decreto Cura Italia la detrazione può essere esercitata anche per i **beni di costo unitario superiore a 50 euro**, se la cessione gratuita è destinata allo Stato, alle Regioni, agli enti locali territoriali, alle enti o istituzioni pubbliche, alle fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Spostando l'attenzione sulle **cessioni gratuite di beni normalmente prodotti o commercializzati dal cedente**, in considerazione di quanto sopra esposto, il presupposto oggettivo d'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, è soddisfatto a prescindere dal valore unitario dei beni, inferiore o superiore a 50,00 euro, e la detrazione "a monte" è consentita.

Come chiarito dalla circolare n. 8/E/2020 (risposta 5.3), alle cessioni gratuite a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid-19 è applicabile la disposizione dell'art. 6, comma 15, della legge n. 133/1999 "esclusivamente in relazione a quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi e alle condizioni in esso previste". Un'analoga conclusione

deve considerarsi valida anche con riguardo all'ulteriore previsione contenuta nell'art. 16 della legge n. 166/2016, che - al pari di quella dell'art. 6, comma 15, della legge n. 133/1999 - stabilisce una specifica **presunzione di distruzione ai fini IVA**, al rispetto di particolari condizioni oggettive e soggettive, con l'effetto che la cessione gratuita **non è soggetta a IVA** e il **cedente mantiene** il diritto alla **detrazione**.

Le presunzioni di distruzione in esame hanno per oggetto i **beni rientranti nell'attività propria del cedente**, così come il regime di esenzione da IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972, se i destinatari sono enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché ONLUS.

In base alle indicazioni della circolare n. 26/E/2020 (§ 1), se la cessione gratuita ha per oggetto uno o più beni indicati nel punto 1-ter.1) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, si applica il trattamento IVA previsto dall'art. 124 del decreto Rilancio anche nell'ipotesi in cui i destinatari della cessione gratuita siano quelli indicati dall'art. 10, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972.

Pertanto, specifica l'Agenzia, **fino al 31 dicembre 2020**, tali cessioni gratuite sono esenti senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente; a partire **dal 1° gennaio 2021**, invece, le stesse saranno soggette all'ordinario regime di esenzione di cui al richiamato art. 10, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972, che implica l'**indetraibilità "a monte"**.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Spese test sierologici sul personale dipendente non ammesse al bonus sanificazione

Le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrano tra quelle ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto rilancio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 510 del 2 novembre 2020. Il credito riguarda le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 510 del 2 novembre 2020 riguardante le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente.

L'articolo 125 del Decreto rilancio ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al **60 per cento** delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

La norma stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile:

- in **compensazione**;
- nella **dichiarazione** dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa -entro il 31 dicembre 2021, può essere **ceduto**, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del Decreto Rilancio, nonché

le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito.

Il credito d'imposta sostituisce il credito d'imposta già previsto per le spese di **sanificazione degli ambienti** di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

E' stato chiarito con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, che la norma contiene un **elenco esemplificativo** di fattispecie riferibili alle spese agevolabili.

Pertanto, seppur l'elenco sia non esaustivo è necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nella norma.

Si tratta, in particolare:

-della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);

-dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).

Pertanto le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrano tra quelle ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto rilancio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16/09/2020, n. 510](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Contributo Covid 19: come calcolare la riduzione del fatturato

Nell'ambito del contributo Covid 19, quanto alla modalità di calcolo della riduzione del fatturato, se la fattura della cessione dell'immobile strumentale ha partecipato alla liquidazione dell'IVA nel mese di aprile 2019, la stessa concorre al calcolo del fatturato del mese di aprile 2019 da confrontare con il fatturato del mese di aprile 2020 ai fini del diritto al contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto Rilancio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 518 del 2 novembre 2020, con cui ha fornito chiarimenti in merito all'accesso al contributo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 518 del 2 novembre 2020 in tema di accesso al **contributo Covid 19**.

Il Decreto Rilancio riconosce un **contributo a fondo perduto**, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, a condizione:

-che si tratti di soggetti con **ricavi** di cui all'articolo 85, "TUIR" non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ossia, per i soggetti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nell'anno 2019;

-che **l'ammontare del fatturato** e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento, a tal fine, alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Con la circolare n. 15/E del 2020 e n. 22/E del 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito alla fruizione del predetto contributo a fondo perduto COVID-19.

In particolare, con la circolare n. 15/E del 2020, è stato chiarito che dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Per ragioni di semplificazione e in coerenza con la ratio del contributo a fondo perduto COVID-19, si ritiene che concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili.

Quindi, si ritiene che se la fattura della cessione dell'immobile strumentale ha partecipato alla liquidazione dell'IVA nel mese di aprile 2019, la stessa concorre al calcolo del fatturato del mese di aprile 2019 da confrontare con il fatturato del mese di aprile 2020 ai fini del diritto al contributo a fondo perduto COVID-19, ai sensi del più volte citato articolo 25.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 02/11/2020, n. 518](#)

Fisco

Dal CNDCEC

Contributo annuale al

CNDCEC: più che dimezzato per gli Under 36

Il contributo annuale dovuto dagli iscritti Under 36 al Consiglio nazionale dei commercialisti per il 2021 è stato più che dimezzato passando da 65 a 30 euro. Lo ha evidenziato il CNDCEC con la pubblicazione dell'informativa n. 128 del 30 ottobre 2020. La scelta di ridurre in maniera tangibile la quota per i giovani rappresenta un segnale di attenzione nei loro confronti. Invariata a 130 euro la quota annuale per tutti gli altri iscritti e per le società tra professionisti.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 128 del 30 ottobre 2020 riguardante il contributo dovuto al CNDCEC.

Per l'anno 2021 è stata determinata la **quota di contribuzione** dovuta da tutti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale, nel modo di seguito indicato:

-**30 euro** per i professionisti iscritti all'Albo e Elenco speciale che al 31 dicembre 2020 **non abbiano compiuto i 36 anni**;

-**130 euro** per tutti gli altri iscritti.

Inoltre è 130 euro la quota del contributo annuale dovuto dalle **società tra professionisti**.

Gli iscritti sono tenuti al versamento della **quota contributiva** anche nel caso in cui chiedano la **cancellazione** in corso d'anno.

Le scadenze sono fissate **in due rate** di pari importo:

-la prima entro il 15 maggio 2021;

-la seconda rata entro il 15 luglio 2021.

Come sottolineato dal CNDCEC, il contributo annuale dovuto dagli iscritti Under 36 al Consiglio nazionale dei commercialisti per il 2021 è stato più che dimezzato passando da 65 a 30 euro.

La scelta di ridurre in maniera tangibile la quota per i giovani, ha evidenziato il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Massimo Miani**, è un segnale di attenzione nei loro confronti. La politica di contenimento della spesa e di risparmi nel bilancio del Consiglio nazionale ha dato i suoi frutti. La riduzione della quota per i giovani vale complessivamente 400mila euro. Piuttosto che disperderla in una riduzione per tutti gli iscritti che sarebbe risultata inevitabilmente poco significativa, il CNDCEC ha preferito concentrare il risparmio sui più giovani.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[CNDCEC, informativa 30/10/2020, n. 128](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus affitto negozi: a quali attività devono essere destinati gli immobili oggetto di locazione

In tema di bonus affitto negozi, gli immobili oggetto di locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d'azienda o contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività: industriale; commerciale; artigianale; agricola; di interesse turistico. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 509 del 2 novembre 2020. La ratio dell'agvolazione è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 509 del 2 novembre 2020 riguardante il credito d'imposta previsto dall'art. 28 del DL n. 34 del 2020.

Il decreto Rilancio ha previsto che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti **attività d'impresa**, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Ai sensi del successivo comma 5, come da ultimo modificato dal Decreto Agosto, il credito d'imposta in esame è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei

requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Le modifiche apportate al credito d'imposta dal decreto legge n. 104 del 2020 saranno efficaci solo a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di stato.

In riferimento alle modalità di **utilizzo** del credito d'imposta previsto dal decreto rilancio il credito d'imposta è utilizzabile:

- in compensazione;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- o, in alternativa · può essere ceduto:
- al locatore o al concedente;
- ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 250739/2020 del 1° luglio 2020, inoltre, sono state definite le modalità di comunicazione della cessione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL n. 34 del 2020.

Con la circolare n.14/E del 2020 è stato evidenziato che la ratio dell'articolo 28 è quella di contenere gli **effetti economici negativi** derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche.

Inoltre, con riferimento all'immobile è stato specificato che: gli immobili oggetto di locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d'azienda o contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo **svolgimento effettivo** delle seguenti **attività**:

- industriale;
- commerciale;
- artigianale;
- agricola;
- di interesse turistico.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 02/11/2020, n. 509

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Azienda in regime di contabilità semplificata: cosa fare in caso di donazione

In generale, la donazione dell'azienda non costituisce realizzo di plusvalenza alcuna, in capo al donante, a condizione che l'azienda venga assunta dall'avente causa ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 516 del 2 novembre 2020 con cui ha analizzato le norme inerenti la donazione di una azienda in regime di contabilità semplificata, alla luce delle modifiche apportate con la legge di bilancio 2017 e delle integrazioni operate in relazione alle modalità di riporto delle perdite.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 516 del 2 novembre 2020 riguardante la **donazione** di azienda in regime di **contabilità semplificata**.

L'articolo 66 del TUIR, come modificato dalla **legge di Bilancio 2017** prevede che il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del DPR N. 600 del 1973 applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa.

La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.

Ciò per introdurre un sistema di **contabilità semplificata** volto ad avvicinare il momento dell'obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati.

Il regime di determinazione del reddito delineato dall'articolo 66 del TUIR non è, tuttavia, un regime di cassa "puro", bensì è un regime "misto" **cassa - competenza**, in quanto, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando, come evidenziato nella relazione illustrativa, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti previste dal TUIR ed espressamente richiamate dallo stesso articolo 66.

Il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta 2017.

La Legge di bilancio 2017, nel dettare le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, prevede che le **rimanenze finali** che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza, siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.

Nel periodo d'imposta 2017, quindi, le **imprese minori** di cui all'articolo 66 del TUIR (con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) applicando il novellato regime di determinazione del proprio reddito, hanno operato la predetta deduzione azzerando il valore fiscale delle proprie rimanenze e realizzando (in alcune situazioni) rilevanti perdite di periodo.

In considerazione di tale fenomeno e della contestuale modifica della disciplina di riporto delle perdite fiscali, il legislatore con le disposizioni contenute nei commi 25 e 26 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2019 ha previsto un regime transitorio per il riporto delle perdite relative al periodo 2017-2019 disponendo che le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

- nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

In tal modo il legislatore ha inteso riservare un trattamento peculiare a tali **perdite**. Ciò al fine di evitare che il valore del magazzino che rappresenta la contropartita dei costi sostenuti dalle imprese, sospesi in attesa di concorrere alla formazione del reddito di periodo nel periodo d'imposta in cui si realizza la relativa cessione, divenisse insussistente in applicazione del nuovo articolo 66 del TUIR.

Quanto alle **donazioni**, l'articolo 58, comma 1, del TUIR dispone che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. La donazione dell'azienda esercitata, dunque, non costituisce realizzo di plusvalenza alcuna, in capo al donante, a condizione che l'azienda venga assunta dall'avente causa ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Nel caso in cui l'**azienda "donata"** abbia realizzato perdite fiscali nel periodo d'imposta 2017, attribuibili in larga parte, alla deduzione del reddito del primo

periodo di applicazione del regime, tali perdite, avrebbero potuto essere utilizzate dalla donante in applicazione del predetto regime transitorio, nei periodi d'imposta 2018 e 2019.

In caso di donazione dell'azienda nel 2019, se tra i valori fiscali dell'azienda pervenuta, le rimanenze assumono valore fiscale pari a zero, al momento dell'incasso dei corrispettivi per la vendita dei relativi beni, la donataria registra un componente positivo di reddito di ammontare pari ai medesimi corrispettivi di vendita. Quindi, il trasferimento dell'azienda mediante la donazione determinerebbe l'insussistenza dei costi di acquisto delle merci in magazzino trasferite alla donataria, creando un effetto discorsivo.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che sia possibile la deduzione del valore delle **rimanenze finali** al 31 dicembre 2017, trasferite mediante l'atto di donazione, nel periodo d'imposta 2019 e successivi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 02/11/2020, n. 516

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Atti formati da pubblici ufficiali: quali obblighi di compilazione e presentazione del repertorio

Il legale rappresentante di un ente pubblico è un "capo dell'amministrazione pubblica" e laddove stipuli contratti di locazione è obbligato sia alla tenuta del repertorio con iscrizione degli atti stipulati che alla presentazione dello stesso al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 68 del TUR, in quanto sussistono i presupposti soggettivo ed oggettivo. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 511 del 2 novembre 2020 con cui ha ricordato gli obblighi di compilazione e presentazione del repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 511 del 2 novembre 2020 riguardante l'iscrizione in un apposito **repertorio** di atti dell'ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

L'articolo 67 del d.P.R. n. 131 del 1986, in materia di «**Repertorio** degli atti formati da pubblici ufficiali» prevede che i soggetti indicati nell'art. 10, lettera b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro

funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

Tra l'altro l'articolo 68 del TUR, in materia di **controllo del repertorio**, stabilisce, al primo comma, che i soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.

Queste norme prevedono, dunque, taluni obblighi di compilazione e presentazione del repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali.

Il legale rappresentante di un ente pubblico è un "**capo dell'amministrazione pubblica**" che stipula contratti di locazione. Quindi sussistendo i presupposti soggettivo ed oggettivo, è obbligato sia alla tenuta del repertorio con iscrizione degli atti stipulati che alla presentazione dello stesso al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del citato articolo 68 del Testo Unico.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 02/11/2020, n. 511

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per le spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche

Il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 513 e 515 del 2 novembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 513 del 2 novembre 2020 riguardante l'as-severazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo.

Il DL n. 63 del 2013 al comma 1-septies dell'articolo

16, inserito dal DL n. 50 del 2017, modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 34 del 2019, prevede che qualora gli interventi di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a **rischio sismico 1,2 e 3** mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le **detrazioni** dall'imposta spettano **all'acquirente** delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

La norma in commento è inserita nel contesto delle disposizioni che disciplinano il c.d. "**sismabonus**" e si riferisce espressamente agli interventi di cui al comma 1-quater che, a sua volta, richiama gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di **interi fabbricati**, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di **rischio sismico**.

La detrazione di cui al citato comma 1-septies riguarda l'acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

La presentazione dell'asseverazione

Con riferimento alla redazione e alla **presentazione dell'asseverazione**, il parere del **Consiglio superiore** dei lavori pubblici del 5 giugno 2020 ha evidenziato che la **detrazione** di cui al citato comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui **procedure autorizzatorie** sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data

di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se **l'asseverazione** non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In tal caso, tuttavia, ai fini della detrazione, è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di **stipula del rogito** dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Superbonus e cessione del credito

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**).

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

L'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della **detrazione**, per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un **credito d'imposta** di importo corrispondente alla **detrazione** ad altri soggetti, ivi

inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Il **Superbonus** si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. **case antisismiche**, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

In particolare, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, la detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

L'acquirente delle **case antisismiche** potrà, altresì, optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. sconto in fattura);

- per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Accesso all'agevolazione da parte di una società immobiliare

In merito alla possibilità per una **società immobiliare** di fruire della detrazione di cui all'art. 16, comma 1 septies per acquisto delle unità abitative quali **beni strumentali** destinati alla locazione si evidenzia che la normativa in materia di miglioramento sismico del patrimonio edilizio è finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici.

L'ambito applicativo dell'agevolazione è da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la **messa in sicurezza** degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio. Quindi tale detrazione può essere fruita anche da soggetti titolari del **reddito d'impresa** in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell'attività esercitata.

In questo caso la detrazione spetta ai soggetti titolari del reddito d'impresa nella misura prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del d.l. n. 63 del 2013 (75 per cento o 85 per cento). Infatti, stante il tenore letterale dell'articolo 119 del d.l. Rilancio non trova applicazione l'aliquota del 110 per cento all'ipotesi di acquisto di **case antisismiche** da parte di soggetti titolari di

reddito d'impresa.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 02/11/2020, n. 513](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 02/11/2020, n. 515](#)

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Società semplice agricola: acquisto di immobili non strumentali deducibile pro quota dal socio

In tema di reddito di impresa, l'agevolazione prevista dall'art. 1 della legge 449/1997 che consente di detrarre le spese sostenute, ad esempio per gli immobili non strumentali, si riferisce ai soli beni patrimoniali, il cui reddito si determina secondo il criterio del reddito fondiario. In questa ipotesi, infatti, i costi sostenuti costituiscono un onere per alleviare il quale il Legislatore ha introdotto tale beneficio. Naturalmente, la suddetta previsione non trova applicazione per i beni immobili strumentali, per i quali il computo del reddito si effettua con una somma algebrica, che consente già in questa fase di scorporare i componenti negativi. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24223 depositata il 2 novembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate all'esito di un controllo formale sulla dichiarazione dei redditi di un socio di una società agricola, gli notificava una cartella di pagamento in rettifica del maggior reddito accertato. L'Ufficio, infatti, riteneva non spettante al contribuente la detrazione pro quota (L. 449/1997) delle spese di ristrutturazione sostenute dall'azienda agricola, della quale era socio e deteneva una cospicua quota di partecipazione, per alcuni immobili residenziali di proprietà della stessa. La pretesa fiscale veniva impugnata innanzi alle commissioni tributarie che sia in primo, sia in secondo grado ne rigettavano le doglianze. In particolare, i giudici della CTR ritenevano decisivo ai fini della negazione dell'agevolazione, il fatto che i beni fossero strumentali e funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale della medesima società semplice agricola. Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24223/2020

ha accolto il ricorso presentato dal contribuente. Secondo i giudici di legittimità, l'applicazione della detrazione di cui all'art. 1 della L. 449/1997, deve essere definita anche tenendo presente la disciplina generale del TUIR (art. 90). La norma prescrive che i redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'attività di impresa, nonché i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato. Ma le spese e gli altri componenti negativi, relativi ai suddetti, non sono ammessi in deduzione. La citata norma, come evidenziato dalla Corte, costituisce una deroga al principio generale (art. 81 TUIR) secondo il quale il reddito complessivo delle società deriva da qualsiasi fonte ed è considerato reddito di impresa. Da ciò ne deriva che, nella sola ipotesi dei beni patrimoniali, la determinazione del reddito avviene secondo i criteri catastali e con le modalità di determinazione dei redditi fondiari e come tale, le spese e gli altri componenti negativi concernenti i suddetti beni, non sono deducibili. E' quindi evidente, che l'agevolazione di cui alla legge 449/1997 si riferisce solamente all'ipotesi di determinazione del reddito immobiliare secondo il criterio del reddito fondiario, in quanto tutti i costi non concorrono come componenti negativi, ma costituiscono un presupposto per le agevolazioni. Diversamente, per gli immobili considerati strumentali il reddito di impresa viene calcolato con una somma algebrica tra le entrate ed i costi sostenuti per conseguirle, che verranno poi dedotti dall'imponibile e non potranno costituire il fondamento di eventuali agevolazioni fiscali. In caso contrario, infatti, si assisterebbe ad una duplicazione dei benefici. In conclusione, l'applicazione dell'agevolazione dipende solamente dalla natura dei beni, che nel caso di specie sono stati ritenuti strumentali alla produzione di reddito di impresa, solamente sul presupposto che la locazione era compresa nell'oggetto sociale della società. Tuttavia, ciò non equivale a dire che la società svolgeva attività commerciale e, quindi, le spese sostenute per la ristrutturazione oneri non imputabili per il beneficio fiscale. Da qui l'accoglimento del ricorso.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Sismabonus: cessione del credito anche per i

contribuenti forfettari

Il contribuente che applica il "regime forfettario", salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione del sisma bonus può avvalersi dell'opzione per la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121 del Decreto rilancio pur se risulterà privo di capienza per la detrazione dall'IRPEF. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 514 del 2 novembre 2020 con cui ha analizzato le norme del Decreto Rilancio riguardanti lo sconto in fattura e la possibilità di optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 514 del 2 novembre 2020 riguardante l'accesso al **superbonus** e sisma bonus da parte di un contribuente in regime forfettario.

Superbonus: cos'è

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**).

L'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della **detrazione**, per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un **credito d'imposta** di importo corrispondente alla **detrazione** ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

I destinatari del Superbonus

Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il **Superbonus** non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a **tassazione separata** o ad imposta sostitutiva.

È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente

di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.

I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta.

Il contribuente, che afferma di applicare il c.d. "regime forfetario", salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione dell'agevolazione c.d. sisma bonus ed il rispetto degli adempimenti richiesti potrà avvalersi dell'opzione per la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121 del Decreto rilancio pur se risulterà privo di capienza per la detrazione dall'IRPEF.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 02/11/2020, n. 514

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Trust: è ammissibile il trasferimento della nuda proprietà

E' possibile effettuare conferimenti di beni e diritti in maniera frazionata nel corso della vita del Trust, senza che ciò configuri un comportamento contrario alla lettera e/o alla ratio della Legge. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 521 del 2 novembre 2020. Tra l'altro vi è la possibilità di conferire soltanto la nuda proprietà dei beni immobili, poiché la legge non prevede preclusioni

in tal senso ed ai fini dell'attribuzione del valore ai beni conferiti si può far riferimento alle tabelle di valutazione del diritto di usufrutto in vigore al momento del conferimento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 512 del 2 novembre 2020 riguardante il **trust**.

La normativa attualmente prevede che alle **erogazioni liberali**, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali si applicano le **detrazioni** previste dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 117 del 2017 e le deduzioni di cui al c. 2 dell'articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.

Quanto alla sussistenza del **Trust** e dei relativi requisiti si prevede l'individuazione nell'atto istitutivo del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee.

Al fine di beneficiare delle **agevolazioni fiscali**, occorre preliminarmente soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legge.

In assenza di tale requisito, dunque, non è possibile usufruire delle esenzioni e delle agevolazioni previste dalla disposizione.

In via generale, l'obbligatorietà del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni assunte nell'atto istitutivo deve rinvenirsi nella necessità di garantire che durante la vita del **trust** le operazioni poste in essere siano sempre indirizzate al perseguimento delle finalità assistenziali, che la legge vuole tutelare, per le quali il trust è stato istituito.

Solo se sussistono tutte le condizioni possono essere applicabili le agevolazioni previste dalla L. n. 212 del 2013.

E' possibile effettuare **conferimenti di beni** e diritti in maniera frazionata nel corso della vita del Trust, senza che ciò configuri un comportamento contrario alla lettera e/o alla ratio della disposizione in esame.

Quanto all'ipotesi circa la possibilità di conferire soltanto la **nuda proprietà** dei **beni immobili**, la legge non prevede preclusioni in tal senso ed ai fini dell'attribuzione del valore ai beni conferiti si ritiene possa farsi riferimento alle tabelle di valutazione del diritto di usufrutto in vigore al momento del conferimento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 02/11/2020, n. 512

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Sismabonus: l'asseverazione tardiva non consente l'accesso alla detrazione

In tema di sismabonus, un'asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione. Lo ha ribadito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 508 del 2 novembre 2020, con cui ha chiarito tra l'altro che sono considerati agevolabili anche gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, poiché la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 508 del 2 novembre 2020 in tema di detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure **antisismiche** con **asseverazione** successiva all'inizio dei lavori.

Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-bis effettuati dai soggetti passivi Ires, si evidenzia che è stata riconosciuta l'agevolazione degli interventi riguardanti immobili non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione.

Infatti, l'ambito applicativo dell'agevolazione è da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio.

Tale orientamento, in materia di sisma bonus, è stato ulteriormente specificato con la risoluzione n. 34/E del 2020 che ha considerato agevolabili gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro **destinazione**.

L'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del DL n. 63 del 2013 ha previsto, per il quinquennio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, una detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (cd. "sismabonus"), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

In particolare, il comma 1-quater del citato articolo 16 prevede maggiori percentuali di detrazione, qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due

classi di rischio inferiori, come calcolate in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e relativi allegati.

La detrazione sopra indicata spetta nella misura del 70 per cento, in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell'80 per cento in caso di diminuzione di due classi di rischio.

Con il citato decreto ministeriale sono definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati. L'osservanza delle prescrizioni in esso contenute è, pertanto, funzionale alla fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla citata disposizione.

Il progettista dell'intervento strutturale assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato.

Un'asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 02/11/2020, n. 508

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Trust: imposta non dovuta alla costituzione ma all'atto di attribuzione finale del bene al beneficiario

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24233 depositata il 2 novembre 2020, ha ribadito nuovamente che ai fini dell'imposta di donazione, ipotecaria e catastale, risulta irrilevante il momento della costituzione del trust, non determinando un trasferimento definitivo del bene, ma solo temporaneo, quindi senza effettivo spostamento di ricchezza.

L'Ufficio notificava un avviso di liquidazione recuperando a tassazione l'imposta di donazione, ipotecaria e catastale relativo alla costituzione di un trust. Il contribuente impugnava l'atto deducendo l'inesistenza

dei presupposti per richiedere la maggiore imposta pretesa e la CTP accoglieva il ricorso. Anche la CTR confermava l'illegittimità dell'operato dell'Agenzia, evidenziando che l'atto costitutivo del trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza che legittimasse la pretesa erariale. L'Ufficio presentava ricorso sostenendo che si verificava comunque di un arricchimento per il trustee, anche se temporaneo e non definitivo.

La decisione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24233, depositata il 2 novembre 2020, ha rigettato il ricorso dell'Ufficio. La giurisprudenza di legittimità è più volte, anche recentemente, intervenuta sulla medesima vicenda, confermando sempre le ragioni dei contribuenti. Infatti non è possibile ritenere che sussista il fondamento per un'autonoma imposta che possa colpire la costituzione di un vincolo di destinazione indipendentemente da qualsiasi evento traslativo in senso proprio di beni o diritti. In sintesi al momento della costituzione del trust il trasferimento al trustee è solo limitato, stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento, nonché solo temporaneo. Il passaggio definitivo di ricchezza, che rileva quale indice di capacità contributiva necessario per la possibilità di richiedere imposte proporzionali, si verifica invece solo al momento del passaggio finale dei beni o diritti ai beneficiari. L'art. 53 della Costituzione impone infatti che vi sia un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. In definitiva la CTR aveva correttamente applicato i suindicati principi, ritenendo errato l'assunto dell'Agenzia secondo cui ciò che rileva ai fini fiscali sarebbe il mero vincolo di destinazione.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus facciate anche per gli immobili patrimonio

E' possibile beneficiare dell'agevolazione del "bonus facciate" anche con riferimento agli immobili patrimonio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 517 del 2 novembre 2020. Infatti, questa agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio, di cui all'articolo 90 del Tuir, ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa, in considerazione del tenore letterale della disposizione normativa che nell'indicare i beni oggetto dei lavori prescinde dalla

loro classificazione.

Con la risposta a interpello n. 517 del 2 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **bonus facciate**.

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto il "**bonus facciate**", pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della **facciata esterna** degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 2 del 2020.

Sotto il profilo soggettivo la circolare ha chiarito che sono ammessi a fruire della **detrazione** in commento anche i soggetti che conseguono **reddito d'impresa**.

Relativamente al profilo oggettivo e quindi alla tipologia di immobili che possono essere oggetto di lavori agevolabili con il bonus facciate, il documento di prassi ha chiarito che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "**facciata esterna**", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Pertanto, in considerazione del tenore letterale della disposizione normativa oggetto di chiarimenti che nell'indicare i beni oggetto dei lavori prescinde dalla loro classificazione, tale agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli **immobili patrimonio**, di cui all'articolo 90 del Tuir (ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa).

Ciò in quanto, la norma in esame è volta ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano.

Pertanto, la società può beneficiare dell'agevolazione del "**bonus facciate**" anche con riferimento agli immobili patrimonio, di cui all'articolo 90 del Tuir.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 02/11/2020, n. 517](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Dogane

e-commerce, reintroduzione in franchigia: autorizzazione

con almeno 50 operazioni al mese

Per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia basta effettuare un numero minimo di 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese. È uno dei requisiti che i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate devono soddisfare ai fini dell'autorizzazione, che viene rilasciata in via preventiva con validità annuale. Con determinazione direttoriale n. 386291 del 31 ottobre 2020, l'Agenzia delle Dogane ha ridotto il limite quantitativo delle operazioni mensili che legittimano la proposizione dell'istanza per il riconoscimento dell'agevolazione.

Con la determinazione direttoriale n. 386291 del 31 ottobre 2020 riguardante **l'easy free back**, l'Agenzia delle Dogane ha ridotto il limite quantitativo delle operazioni mensili che legittimano la proposizione dell'istanza per ottenere l'autorizzazione a svolgere le procedure di **reintroduzione in franchigia**.

I soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di **merci** precedentemente **esportate** a seguito di **transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate**, possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di **reintroduzione in franchigia**.

L'**autorizzazione** è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale.

I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito **Elenco** istituito presso la Direzione Dogane denominato: **"e-commerce RETRELIEF (Returned goods - Relief from import duty)"**.

Rilascio dell'autorizzazione: requisiti

L'autorizzazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei alcuni **requisiti** e **condizioni**, di tipo oggettivo e soggettivo:

- effettuare un **numero minimo pari a 50 reintroduzione di merce** in franchigia al mese;
- essere in possesso dell'**autorizzazione per lo sdoganamento** presso "luogo approvato" nonché per "destinatario autorizzato transito";
- **identità** tra la **merce uscita** e quella **re-introdotta**, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
- identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione;
- utilizzo del **codice EORI**;
- **tracciabilità** del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;

- possibilità per l'Ufficio delle Dogane di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma market place, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali.

Come presentare l'istanza

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il soggetto presenta istanza presso l'Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali e l'Ufficio delle Dogane trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, una relazione contenente una valutazione sull'accoglimento o meno dell'istanza.

Successivamente la Direzione Dogane anche su richiesta della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all'Ufficio delle Dogane che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni.

Controlli a posteriori

A seguito del rilascio dell'autorizzazione i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali.

I benefici possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di export e di successiva re-introduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, determinazione 31/10/2020, n. 386291

Fisco

Dopo il decreto Ristori

Processo tributario, ANTI: norme sull'udienza da remoto da modificare

Le previsioni del decreto Ristori in tema di udienza da remoto comprimono il diritto costituzionale di difesa. Lo ha messo in evidenza l'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani ANTI con un comunicato stampa del 2 novembre 2020. L'Associazione chiede che, in sede di conversione del decreto Ristori, venga emendata la norma. Nel frattempo, l'auspicio di ANTI è che i Presidenti di CTP e CTR fissino modalità e termini compatibili con il rispetto dei diritti della difesa del contribuente, anche per evitare declaratorie di nullità delle sentenze assunte.

Con un comunicato stampa del 2 novembre 2020, l'ANTI Associazione Nazionale Tributaristi Italiani ha richiesto la modifica dell'art. 27 del **decreto Ristori**, riguardante misure urgenti relative allo svolgimento del **processo tributario** poiché contrastante con il diritto costituzionale di difesa.

Leggi anche Processo tributario: udienze da remoto, decisione in base agli atti e trattazione scritta per l'emergenza Covid-19

La **discussione da remoto** così come prevista dall'art. 27 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) è contrastante con il diritto di difesa in ragione della:

- previsione di appena **tre giorni** (neppure liberi) prima dell'udienza di trattazione della comunicazione di udienza da remoto con modalità che possono variare localmente, vista l'assenza delle norme tecnico-operative;
- previsione di appena **due giorni** (in tal caso liberi) prima della trattazione in udienza da notificare alle parti costituite e da depositare in Commissione Tributaria concessa al difensore di insistere per la discussione nel caso sia l'udienza da remoto tecnicamente impossibile. Per cui il combinato disposto dei due termini rende impossibile l'istanza;
- statuizione del principio di **decisione sulla base degli atti** di cui all'art. 27, comma 2, in aperta violazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente nullità della sentenza.

Per questi motivi, l'ANTI chiede che in sede di conversione del D.L. n. 137/2020, l'art. 27 nell'attuale sua formulazione venga emendato. Nel frattempo, auspica l'ANTI, ove vogliano emanare provvedimenti in base all'art. 27, D.L. n. 137/2020, i Presidenti delle CTP e le CTR dovrebbero fissare **modalità e termini compatibili** con il rispetto dei **diritti della difesa del contribuente**

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

ANTI, comunicato stampa 02/11/2020

Lavoro e Previdenza

Le nuove misure anti Covid

Cassa integrazione: 6 settimane in più a costo zero, per quali datori di lavoro?

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Il decreto Ristori ha prorogato di 6 settimane la CIGO, l'assegno ordinario e la Cassa in deroga COVID-19, da fruire nel periodo tra il 16 novembre 2020 e 31 gennaio 2021. La lettura delle nuove norme solleva però alcuni dubbi interpretativi che andrebbero, sollecitamente, chiariti. Per esempio, la gratuità dell'integrazione salariale riconosciuta ai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa dopo il 1° gennaio 2019 (data da desumersi, secondo l'INPS, dalla comunicazione alla Camera di Commercio) fa presupporre che il contributo addizionale non si applichi ai datori di lavoro non imprenditori, tra cui i liberi professionisti?

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, del **decreto Ristori** (D.L. n. 137/2020), sono state fornite, attraverso l'art. 12, nuove disposizioni concernenti la proroga degli **ammortizzatori sociali COVID** che ci hanno accompagnato durante questo anno. La motivazione principale di questo provvedimento risiede nella emanazione del **DPCM 24 ottobre 2020** che ha portato alla **chiusura** o alla limitazione di **numerose attività**, soprattutto **commerciali**.

La norma non è una semplice proroga della precedente, contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), ma presenta **aspetti e criticità diverse** che andrò a commentare avendo ben presente che sia il passaggio parlamentare che le trattative in corso del Governo con le parti sociali potrebbero, cambiare, in corsa, alcuni contenuti.

Estensione del periodo di integrazione salariale
Il comma 1 prevede un ulteriore periodo di integrazione salariale COVID-19 pari a **6 settimane di CIGO, assegno ordinario di FIS o Cassa in deroga** che potrà essere collocato dai datori di lavoro interessati nel periodo intercorrente tra il 16 novembre ed il prossimo 31 gennaio.

Leggi anche Cassa integrazione: proroga di 6 settimane fino al 31 gennaio 2021

Chi chiederà l'intervento a partire dal 16 novembre, pur avendo ancora la possibilità di utilizzare parte delle 18 settimane previste dal decreto Agosto, andrà ad erodere il pacchetto delle 6 settimane ulteriori. In sostanza, viene ripetuto quanto già fatto con la precedente normativa allorquando le settimane utilizzate dai datori di lavoro sulla base del D.L. n. 34, a partire dal 13 luglio, furono **assorbite dalle 18** alle quali ho accennato pocanzi. Si tratta di una regola che può apparire discutibile, ma essa trae la propria origine dal fatto che si intende, a fronte di spese crescenti per la finanza pubblica, di limitarle il più possibile.

Alcune considerazioni si rendono necessarie alla luce

di quanto appena detto.

La prima riguarda il periodo di copertura: perché si parla di **16 novembre**? La data riguarda, da vicino, quei datori di lavoro che, senza soluzione di continuità, hanno utilizzato l'ammortizzatore COVID-19 a partire dal 13 luglio e che, appunto, avranno "consumato" tutto il pacchetto a loro disposizione il 15 novembre. Qualora ne abbiano una necessità ulteriore potranno aggrapparsi alle 6 settimane che, fruite in modo continuativo, consentiranno di **arrivare al 31 dicembre**.

La seconda concerne il periodo complessivo di copertura: essendo la **data ultima fissata al 31 gennaio** (11 settimane a partire dal 16 novembre) il periodo complessivo, ad oggi, copre poco più della metà delle settimane totali.

La terza riguarda l'ambito di applicazione correlato alla **data di assunzione dei lavoratori**: i decreti Cura Italia e Rilancio (D.L. n. 18/2020 e n. 34/2020) le avevano indicate, il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) non lo aveva fatto ma l'INPS, in via amministrativa, aveva proceduto ad individuarla con quella del **13 luglio**, giorno di "**spartiacque**" tra la **nuova e la vecchia disciplina integrativa**. Anche il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) non ha indicato la data e, credo, che anche questa volta, l'Istituto provvederà ad individuarla: senza che con ciò ci si possa sentire investiti di capacità divinatorie, si può pensare che la stessa possa essere quella della pubblicazione del DPCM che ha ridotto o sospeso alcune attività (24 ottobre) o, più probabilmente, il **28 ottobre** data di pubblicazione del Decreto Legge.

La quarta impone una riflessione sulle **imprese destinate**. I datori di lavoro che hanno già fatto ricorso all'ammortizzatore per la pandemia, potranno accedere alle 6 settimane soltanto se avranno avuto **autorizzate le seconde 9 settimane** del pacchetto delle 18 e soltanto, decorso il periodo che risulta autorizzato che è quello per il quale, a determinate condizioni, sussiste l'obbligo di versare un contributo addizionale che resta

confermato con le stesse modalità. Una via di favore è riservata alle **aziende interessate dal DPCM del 24 ottobre** (esse, quasi sicuramente, saranno individuate dall'INPS attraverso il codice ATECO): potranno chiedere le 6 settimane, a partire dal 16 novembre, pur se non hanno richiesto completamente le 18 settimane previste dal D.L. n. 104 e, soprattutto, non saranno tenute a versare alcun **contributo addizionale**.

Imprese che non hanno mai fatto ricorso alla CIG

La formulazione del comma 2 pone agli interpreti una domanda: una impresa che, fortunatamente, non ha avuto necessità, nel corso del 2020, di ricorrere agli ammortizzatori COVID-19 perché, magari, operando nella **grande distribuzione alimentare** non ne ha avuto bisogno, qualora ne avesse necessità a gennaio 2021 (perché, ad esempio, operando nella logistica, ha perso l'appalto con il 31 dicembre) potrà ricorrere all'ammortizzatore COVID-19 previsto dal decreto Ristori? Stando al tenore letterale della norma e fatte salve ipotesi diverse che potrebbero essere introdotte in sede di conversione, la risposta è negativa in quanto non ha, in via preventiva, avuto alcuna autorizzazione relativa alle seconde 9 settimane delle 18 complessive che andavano utilizzate entro il 31 dicembre (comma 2). Ovviamente, resta aperta la via dell'**integrazione salariale ordinaria** prevista dal D.L. n. 148/2015 che, tuttavia, opera con modalità e criteri del tutto diversi sia per la CIGO che per il FIS. Diverso appare, invece, il discorso relativo ad un datore di lavoro che, ad oggi, non ha mai fatto ricorso all'ammortizzatore COVID-19: potrà farlo ricorrendo alle settimane previste dal decreto Agosto che possono essere utilizzate fino al 31 dicembre ma che, ai fini della computabilità, andranno calcolate nelle 6 previste dal D.L. n. 137, a partire dal 16 novembre.

Costi per le aziende

Le 6 settimane ulteriori, a determinate condizioni, possono essere oggetto di un **contributo addizionale**, con le modalità e le forme stabilite dal decreto Agosto e dalla circolare INPS n. 115/2020. Vi sono delle **eccezioni** che riguardano le **attività sospese o ridotte** a seguito del DPCM 24 ottobre 2020 per le quali i datori di lavoro interessati non saranno tenuti al versamento del contributo addizionale.

Sul punto, credo che sia opportuno un brevissimo riassunto riepilogativo.

La **causale di riferimento** da inserire nell'istanza è "**COVID-19 con fatturato**" e riguarda le richieste per CIGO, assegno ordinario del FIS e Cassa in deroga (ma anche quelle dirette ai Fondi ex artt. 26, 27

e 40 del D.L.vo n. 148/2015): tutte le domande che riguarderanno, i periodi che partono dal 16 novembre, dovranno essere accompagnate da una **autocertificazione** ex art. 46 del DPR n. 445/2000 nella quale dovranno essere comparati i dati tra il fatturato aziendale relativo al primo semestre 2020 e quello del 2019. Questo perché la norma, ripetendo quanto già detto dal D.L. n. 104, impone, in alcuni casi, un contributo addizionale che:

- a) E' pari al **9% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o la riduzione di orario, se nella comparazione il **fatturato si è ridotto per meno del 20%**;
- b) E' pari al **18% della retribuzione** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di sospensione o di integrazione salariale, per le aziende che **non hanno subito cali di fatturato**.

Non è, invece, dovuto alcun contributo addizionale (comma 3) se la riduzione del fatturato, nel periodo sopra considerato, è pari o superiore al 20%. Lo stesso principio vale sia per i datori di lavoro che hanno **iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019** (conta la data di comunicazione dell'attività inviata alla Camera di Commercio e non quella di apertura della matricola aziendale) che per, come detto pocanzi, per coloro che hanno subito la cessazione o la riduzione di attività a causa del DPCM 24 ottobre 2020.

In base a quanto autocertificato l'Istituto individua l'**aliquota** del contributo addizionale che andrà versato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. Le opportune **verifiche su quanto dichiarato** saranno di competenza sia dell'INPS che dall'Agenzia delle Entrate sulla base di dati ed elementi di valutazione che potranno essere oggetto di scambio tra i due Enti. Una brevissima considerazione appare necessaria: le aziende che si troveranno nella necessità di dover fruire, anche parzialmente, delle 6 settimane e che non hanno subito cali di fatturato o lo hanno subito in misura inferiore al 20%, dovranno ben valutare il ricorso all'ammortizzatore in quanto il **contributo addizionale costa molto**, ed è, in alcuni casi, superiore, alle percentuali previste, in via ordinaria, dal D.L.vo n. 148/2015 per la CIGO, per la CIGS e per il FIS.

Fatturato e datori di lavoro tenuti a versare i contributi

Le disposizioni relative al contributo addizionale impongono, a mio avviso, la necessità di focalizzare l'attenzione su alcune "voci" fondamentali che, però, nella sostanza erano già state oggetto di riflessione per l'esame delle seconde 9 settimane del D.L. n. 104.

La prima riguarda il fatturato da prendere a riferimento:

esso ha significati diversi sotto l'aspetto civilistico e sotto quello fiscale. La circolare n. 115, relativa al D.L. n. 104 si rapporta, in maniera alquanto generica, richiamando "gli **indici di calcolo** e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate". Nel corso della crisi quest'ultima ha fornito alcune indicazioni nelle circolari n. 9/E del 13 aprile e n. 15/E del 14 giugno ove si è detto che ai fini della determinazione del fatturato occorre riferirsi alle **operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche dell'IVA** nei periodi oggetto di raffronto.

Leggi anche CIG con causale "COVID 19 con fatturato": serve la dichiarazione di responsabilità dell'azienda

Ovviamente, per chi non ha obbligo di fatturazione, appare necessario prendere a riferimento l'**ammontare dei ricavi** sulla base della previsione contenuta nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020.

La seconda "voce" riguarda l'inizio dell'attività per quelle aziende che l'hanno cominciata nel corso del 2019. La circolare parla di data di inizio desunta dalla **comunicazione alla Camera di Commercio** ma, allora, il contributo addizionale non si applica ai datori di lavoro che non sono imprenditori? Le disposizioni del D.L. n. 104 al comma 2 dell'art. 1 si riferiscono a "tutti i datori di lavoro" ma per il contributo aziendale ci si riferisce al fatturato aziendale e la circolare n. 115 sembra **sempre riferirsi alle imprese**. Tutto ciò andrebbe, sollecitamente, chiarito.

Termini e modalità per le domande

Tornando al merito delle questioni affrontate con il decreto Ristori, l'Esecutivo ricorda, al comma 5, che le istanze, che, ricordo, vanno precedute dalla **informativa, consultazione ed esame congiunto**, anche nella forma "veloce" già prevista, con le organizzazioni sindacali e se, necessario (CIG in deroga per imprese con più di 5 dipendenti), dall'accordo, debbono essere inoltrate all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario. Desta perplessità, l'affermazione, contenuta nella norma, secondo la quale, in sede di prima applicazione, le 6 settimane, che decorrono dal 16 novembre, possono essere presentate **entro la fine del mese successivo** a quello di pubblicazione del D.L. n. 137 (ottobre), ossia il **30 novembre**. Probabilmente, la fretta e la mancata rilettura del testo prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha tirato un "brutto scherzo" agli estensori del provvedimento, perché, nel caso di specie, non si tratta di una disposizione di miglior favore, in quanto il termine ordinario per la

presentazione delle istanze, nel caso di specie, partendo dalla richiesta dal 16 novembre, non può che essere il **31 dicembre**.

Il comma 6 stabilisce che in caso di **pagamento diretto** delle prestazioni, i dati necessari per lo stesso o il saldo delle integrazioni debbono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato l'intervento integrativo o, se più favorevole, entro i 30 giorni successivi all'emanazione del provvedimento, con lo spostamento al 27 novembre (30 giorni dal 28 ottobre, data di entrata in vigore del D.L. n. 137), se tale data è posteriore a quella del primo periodo. I termini hanno **natura decadenziale**: ciò comporta che i pagamenti e gli oneri connessi restano a carico del datore inadempiente.

Il comma 7, parlando della **proroga al 31 ottobre** dei termini riferiti sia alle istanze di cassa che alla presentazione degli SR41, con scadenza settembre, contiene un **altro refuso** (probabilmente, frutto di "copia e incolla" e di mancate riletture del testo) in quanto il differimento si riferisce alle sole domande le cui scadenze **si collocano tra il 1° ed il 10 settembre** (date che non sembrano avere alcun significato).

Leggi anche Cassa integrazione: nuova rimessione in termini per le domande

Il comma 8 ricorda che i Fondi bilaterali alternativi ex del D.L.vo n. 148/2015 assicurano il pagamento dell'assegno ordinario con le medesime modalità stabilite per gli altri ammortizzatori e che, con appositi Decreti Ministeriali "concertati", avranno a disposizione le dotazioni economiche previste dalla norma.

Esonero contributivo alternativo alla CIG

Da ultimo, il decreto Ristori, ma affinché la disposizione sia operativa in quanto si attende in "via libera" di Bruxelles ai sensi dell'art. 108 del Trattato anche per la prima "tranche" prevista dall'art. 3 del D.L. n. 104, riconosce **4 settimane** di esonero contributivo per coloro che non si avvarranno dei trattamenti integrativi. Tale sgravio si correla, con le stesse modalità, a quello sopra indicato, con alcune significative novità:

- Il riferimento è soltanto alla **contribuzione del mese di giugno**, nei limiti delle ore integrative già fruite;
- Non sussiste alcun **raddoppio della contribuzione** sulle ore già fruite da ogni dipendente;
- La fruizione è da "godere" entro il 31 gennaio 2021;
- E' previsto una sorta di **"diritto di ripensamento"**. Infatti, chi ha chiesto l'esonero in base all'art. 3 del D.L. n. 104 e non ne ha fruito interamente, può rinunciare alla parte residua e chiedere le integrazioni salariali previste dal D.L. n. 137.

Lavoro e Previdenza

Gestione del personale

SPID: identificazione da remoto per imprese e professionisti. Con qualche incognita

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Per semplificare il passaggio allo SPID previsto per tutti i servizi online di INPS, Ministero del lavoro e INAIL l'AgID introduce, con parere favorevole del Garante privacy, una nuova procedura da remoto per il rilascio dell'Identità Digitale. In pratica, l'impresa o il professionista (o qualsiasi cittadino), dopo una prima registrazione sul sito del gestore, dovrà avviare una sessione automatica audio-video, durante la quale, oltre a mostrare documento di riconoscimento, codice fiscale o tessera sanitaria, il richiedente deve leggere un codice ricevuto via sms o tramite un'apposita App ed effettuare un bonifico. Non si comprende però se il l'importo bonificato sarà "stornato" a fine procedura.

Per il rilascio dell'**Identità Digitale (SPID)** sarà possibile **autenticarsi da remoto** anche senza contestuale presenza del richiedente e del provider, mediante la **registrazione di un audio-video** nel quale si forniranno dati personali e codici di verifica ad hoc. Il tutto, con controlli periodici ed a campione, sottoposti anche alla verifica del Garante della privacy.

Il Garante ha, infatti, dato parere favorevole alle bozze di provvedimenti dell'AgID che mirano ad agevolare le procedure di identificazione da remoto per il rilascio dello SPID a **imprese, professionisti** e tutti gli altri richiedenti con provvedimento n. 163/2020.

Cosa è lo SPID?

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione (e dei soggetti privati aderenti) con un'**unica Identità Digitale** costituita da **username e password**.

Per ottenere le **credenziali SPID** si deve esser **maggiorenne** e possedere un **indirizzo e-mail**, un **numero di telefono cellulare** e un **documento di identità valido**, la **tessera sanitaria** con il **codice fiscale** (o il codice fiscale se si risiede all'estero).

Si può scegliere tra uno degli **Identity provider** accreditati da AID, registrandosi sul loro sito, e tra **3 livelli di sicurezza**. In alcuni casi, è anche prevista la possibilità che il richiedente si possa identificare da remoto, mediante collegamento video in diretta (via webcam).

Disciplina generale dello SPID...

L'art. 64 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. 82/05) prevede l'istituzione del **sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese** ("SPID") demandando ad un successivo DPCM (poi adottato il 24 ottobre 2014) la "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di

adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese". Questo DPCM ha previsto, in particolare, l'adozione, da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), di **specifici regolamenti** volti ad attuare le predette disposizioni in materia di SPID, previo parere del Garante.

Successivamente, con la determina AgID n. 44/2015, sono stati emanati i regolamenti che hanno individuato le **regole tecniche** e le **modalità attuative** per la realizzazione dello SPID, hanno definito le modalità di accreditamento dei "soggetti SPID", e hanno definito le **procedure** necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale.

... e SPID professionale

Dal 1° febbraio 2020 è entrata in vigore la determinazione AgID n. 318/19 recante le «Linee guida per il rilascio dell'identità digitale per uso professionale». **Leggi anche SPID più efficace. Identità digitale "ad hoc" anche per professionisti e imprese**

Lo SPID per "uso professionale" è utile a "provare l'appartenenza di una persona fisica all'organizzazione di una persona giuridica e/o la sua qualità di professionista" e non potrà essere utilizzata per provare i "poteri di rappresentanza" di una persona giuridica dei quali una persona fisica è eventualmente in possesso né l'appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato.

Semplificazione dell'identificazione da remoto

L'AgID ha chiesto al Garante per la privacy il parere (obbligatorio) in merito a due distinte **proposte di determina**, volte a:

a) modificare il regolamento recante le modalità per la realizzazione dello SPID, prevedendo la possibilità di stabilire, con determina AgID, ulteriori procedure di identificazione da remoto;

b) disciplinare, in attuazione della predetta modifica, una nuova modalità per l'identificazione da remoto del richiedente l'identità digitale.

Secondo l'AgID, l'adozione di tali atti si rende necessaria al fine di introdurre e disciplinare **procedure** per il rilascio da remoto dell'identità digitale "**più agevoli**", rispetto a quelle attualmente previste, in modo da permettere un **maggior numero di rilascio di identità digitali**, anche in considerazione del peculiare contesto creato dall'attuale emergenza sanitaria.

Parere del Garante

Quanto al primo dei provvedimenti AgID, volto a modificare il regolamento sulle modalità attuative per la realizzazione dello SPID, l'art. 8 del regolamento proposto, riferito alla "Identificazione a vista da remoto", viene integrato prevedendo che: "Con una o più determinazioni del Direttore generale, da adottare acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, possono essere definite ulteriori procedure di identificazione a vista da remoto".

Su tale modifica il Garante ha dato parere favorevole, rilevando - per quanto di sua competenza - che la conferma della necessità di un suo parere su ogni eventuale nuova procedura sia idonea ad assicurare una **adeguata tutela dei dati personali** degli interessati.

Quanto al secondo provvedimento, con esso AgID ha chiesto un parere sullo schema di determina (e relativi Allegati) volta, appunto, a disciplinare una **nuova modalità** per l'identificazione da remoto del richiedente l'identità digitale da parte del gestore dell'identità, basata su un **audio-video, disponibile su piattaforma o App** gestita dal gestore dell'identità digitale nel proprio perimetro di sicurezza, con l'ausilio di un **bonifico bancario**.

Questa modalità di identificazione non richiede la contestuale presenza del richiedente e dell'operatore del provider SPID ma prevede che il richiedente, dopo aver eseguito una **registrazione online** (durante la quale sceglie le proprie credenziali di livello 1, fornisce il consenso al trattamento dei dati personali, il proprio indirizzo e-mail e numero di cellulare e prende visione delle condizioni d'uso, della guida utente e dell'informativa), effettuerà una ripresa audio-video, durante la quale gli viene chiesta conferma di alcuni dati (tra i quali la data e l'ora, nonché alcuni dati personali, quali il nome e il cognome) già forniti nella fase di registrazione, e di mostrare il **documento di riconoscimento** e il tesserino del **codice fiscale** o della **tessera sanitaria** nonché la conferma della volontà di attivare SPID.

Il richiedente deve, inoltre, eseguire un **bonifico da un c/c con IBAN italiano** a lui intestato o cointestato,

indicando nella causale uno **specifico codice**, che gli è stato precedentemente fornito, che consente di correlare la richiesta dell'identità al bonifico stesso. Successivamente, un operatore visiona l'audio-video ed effettua tutte le verifiche di back-office necessarie. Al riguardo, il Garante ha preso, innanzitutto, favorevolmente atto del fatto che AgID ha rafforzato (con il bonifico) il processo di identificazione proposto, in conseguenza dell'interlocuzione avvenuta con gli uffici del Garante. Quanto alla previsione che sia fornito al richiedente - via SMS o tramite un'apposita App - un **codice numerico** randomico che lo stesso richiedente dovrà leggere durante la registrazione audio-video, il Garante ha rilevato che, affinché la garanzia di sicurezza sia pienamente efficace, in caso di invio del codice attraverso App, occorre che la stessa sia installabile unicamente sul dispositivo collegato all'utenza telefonica fornita dal richiedente ai fini dell'identificazione, per garantire che l'utilizzo dell'App stessa sia nel completo controllo del richiedente e che questa sia ad esso riconducibile con certezza.

Né la bozza AgID né il parere del Garante si soffermano sul punto, ma non è chiaro quali saranno le caratteristiche "economiche" del bonifico. Non si comprende, infatti, se esso dovrà essere il "pagamento" di questa specifica modalità di autenticazione (posto che attualmente i provider che prevedono l'identificazione da remoto via webcam offrono tale servizio a pagamento), ovvero se il **bonifico avrà esclusiva funzione identificativa** e, quindi, come per altri servizi web, potrà essere di **pochi centesimi di Euro** e verrà "stornato" a fine procedura. Sarebbe auspicabile che AgID, quando formalizzerà la nuova procedura, chiarisca tale aspetto.

Viene, infine, apprezzato dal Garante che la procedura preveda, inoltre, come ulteriore elemento di garanzia finalizzato ad effettuare delle verifiche immediate, che il gestore SPID sospenda almeno il 2% delle richieste giornaliere, al fine di fare effettuare una ulteriore verifica dell'audio-video da parte di un secondo operatore. È prevista, poi, la trasmissione dell'esito delle stesse ad AgID e al Garante, dopo 6 mesi, al fine di valutare - dopo un periodo di prima applicazione - l'efficacia di tale controllo di secondo livello.

Per quanto concerne, invece, l'invio, da parte di AgID al Garante, dei rapporti settimanali redatti dai gestori dell'identità digitali e riferite al numero di richieste di rilascio dell'identità SPID che sono state respinte "a prescindere dalla ragione", previsto nella bozza sottoposta a parere, il Garante ha segnalato l'opportunità che AgID, a valle dell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, segnali al Garante stesso soltanto i **dati**

relativi alle richieste respinte che presentano profili di criticità in relazione al trattamento dei dati personali (in quanto si configurano come tentativi fraudolenti e non, semplicemente, problematiche di carattere tecnico e organizzativo) anche al fine di promuovere eventuali accertamenti, ovvero valutare la necessità di individuare ulteriori misure tecniche e organizzative per rafforzare il predetto procedimento di identificazione da remoto. Senza, cioè, gravare gli Uffici di segnalazioni non afferenti ai compiti affidatigli dalla legge e dal GDPR).

Tabella di marcia negli adempimenti di lavoro INPS

A partire dal **1° ottobre 2020** l'accesso ai servizi del Portale INPS avviene con SPID, Carta di identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi come modalità ordinaria.

L'INPS continuerà a rilasciare il PIN come credenziale di accesso solo per le seguenti categorie di utenti e per i soli servizi loro dedicati:

- minori di diciotto anni;
- persone che non hanno documenti di identità italiana;
- persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

Queste categorie potranno continuare a rinnovare il proprio PIN nel modo usuale.

Leggi anche Servizi online INPS: dal 1° ottobre procedure semplificate per imprese e professionisti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dal **15 novembre 2020**, l'accesso ai servizi online del Ministero del Lavoro avverrà tramite SPID.

A partire da tale data non sarà più possibile accedere ai servizi digitali del Ministero utilizzando gli altri strumenti di autenticazione (user ID e password e PIN Inps) e non sarà quindi più necessaria la registrazione al **portale Cliclavoro**.

Leggi anche Imprese e professionisti al test dello

SPID per accedere ai servizi del lavoro

INAIL

Entro il **28 febbraio 2021** l'accesso ai servizi in rete di tutti gli enti pubblici e della pubblica amministrazione deve avvenire esclusivamente tramite SPID, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. L'utilizzo di credenziali diverse e già in uso è consentito fino alla data di naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Leggi anche SPID: accesso esclusivo ai servizi INAIL entro il 28 febbraio 2021

Previsto un piano di transizione a decorrere dal **1° dicembre 2020**. Da tale data, patronati, consulenti del lavoro e i soggetti autorizzati ad accedere e operare in qualità di intermediari possono accedere ai servizi in rete e online esclusivamente attraverso Spid, Cie e Cns. Per tali categorie di utenti, pertanto, dal 1° dicembre 2020 non sarà più possibile utilizzare le credenziali Inail in loro possesso.

Dal 28 febbraio 2021, non saranno rilasciate nuove credenziali INAIL e i nuovi soggetti che richiedono a qualunque titolo l'accesso ai servizi online devono utilizzare come esclusiva modalità di accesso SPID, Cns e Cie. Per i soggetti già registrati restano valide le credenziali precedentemente rilasciate fino a nuova data indicata da Inail e comunque non oltre il termine del 30 settembre 2021.

Dal 1° marzo 2021 parte la terza fase che riguarda gli utenti registrati nel profilo Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato che, da tale data, devono accedere ai servizi in rete e online dell'Inail esclusivamente tramite Spid, Cns e Cie.

In base all'andamento del piano di transizione, l'INAIL si è riservata la possibilità di individuare nel mese di maggio 2021 una o più ulteriori fasi per altre categorie di utenti.

Dal **1° ottobre 2021** sarà operativo esclusivamente l'accesso con SPID, Cns e Cie per tutti gli utenti.

Lavoro e Previdenza

Calcola il risparmio

Assunzione di un lavoratore over 50: quanto risparmia il datore di lavoro

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

E' in vigore strutturalmente ormai da quasi un decennio lo sgravio contributivo, nella misura del 50%, che spetta alle aziende che assumono lavoratori di almeno 50 anni di età e che siano disoccupati da oltre 12 mesi. Il beneficio si applica alle assunzioni stabili, alle assunzioni a tempo determinato e alle conversioni in contratti a tempo indeterminato. Per ottenere le agevolazioni è necessario che il nuovo rapporto di lavoro instaurato determini un incremento occupazionale e che siano rispettati i requisiti di base per le assunzioni agevolate. Ma quanto può risparmiare il datore di lavoro?

Chi

Il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti particolarmente svantaggiati, con specifico riferimento a uomini o donne di almeno 50 anni di età, è incentivato dalla possibilità, per il datore di lavoro, di fruire di uno **sgravio contributivo** nella misura del 50%.

L'agevolazione è finalizzata ad incentivare il reimpiego di tali soggetti presso tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative, ad esclusione della Pubblica Amministrazione.

Possono essere assunti tutti i **lavoratori** che hanno compiuto **50 anni di età** al momento della **stipula del contratto** e che da almeno 13 mesi:

- abbiano **perso il posto di lavoro** (anche a seguito di dimissioni) o cessato un'attività autonoma;
- siano **immediatamente disponibili** allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa (presentazione della DID o della domanda di Naspì);
- siano **iscritti** presso il **Centro per l'impiego**.

Il datore di lavoro deve osservare i **principi generali di fruizione degli incentivi** definiti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 ovvero procedere all'assunzione:

- senza soddisfare alcun obbligo imposto da norme di legge o della contrattazione collettiva e
- nel rispetto dell'eventuale diritto di precedenza alla riassunzione,
- senza avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- essendo in possesso di DURC regolare;
- avendo rispettato la normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Attenzione

I lavoratori da assumere **non devono essere stati licenziati nei 6 mesi precedenti** da parte dello stesso datore di lavoro o di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentasse assetti proprietari

sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risultasse con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Cosa

Le tipologie contrattuali agevolate sono le seguenti:

- contratto di **lavoro subordinato** a tempo indeterminato;
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche "a-causale";
- **trasformazioni** a tempo indeterminato di rapporto a termine agevolato, purché la trasformazione avvenga prima della scadenza;
- contratto a tempo pieno o **part-time**;
- contratto di **somministrazione**.

L'agevolazione consiste in una **riduzione al 50% dei contributi INPS** a carico del datore di lavoro e dei contributi INAIL per la durata di:

- **12 mesi** in caso di rapporto di **lavoro a tempo determinato**;
- **18 mesi** in caso di rapporto di **lavoro a tempo indeterminato**;
- **18 mesi** se si procede alla **trasformazione** a tempo indeterminato di assunzioni agevolate a termine

Attenzione

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve necessariamente intervenire entro la scadenza del beneficio.

Come

L'assunzione agevolata deve realizzare un **aumento del numero medio dei dipendenti in forza**, rispetto alla media occupazionale precedente l'assunzione.

Il **calcolo dell'incremento netto** si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente (U.L.A.) a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti. Per usufruire dell'agevolazione, il datore di lavoro

deve procedere con la **comunicazione obbligatoria telematica di assunzione, proroga o trasformazione del rapporto di lavoro**, inviando per via telematica all'INPS il **modello "92-2012"**.

In caso di esito positivo dell'Istruttoria l'INPS attribuisce automaticamente all'azienda il codice di autorizzazione "2H".

Nella denuncia contributiva Uniemens riferita al lavoratore agevolato, dovrà essere indicato nell'elemento "**Tipo contribuzione**" il **codice "55"**.

In sede di **autoliquidazione INAIL**, la riduzione, nella misura del 50%, della retribuzione lorda imponibile utile ai fini del calcolo del premio annuale, viene effettuata considerando "retribuzione esente" il residuo 50% e riportando i **codici**:

- **H** in caso di **assunzione a tempo determinato**;
- **I** in caso di **proroga tempo determinato**;
- **J** se di tratta di **trasformazione a tempo indeterminato**;
- **K** se l'assunzione è a **tempo indeterminato**.

Attenzione

Prima di procedere all'assunzione incentivata è consigliabile **presentare all'INPS la DPA** che, oltre a semplificare le procedure di verifica della regolarità contributiva, consente maggiore trasparenza e certezza ai datori di lavoro per l'effettiva spettanza e fruibilità del beneficio.

Quando

L'incentivo è stato introdotto come **misura strutturale**.

Calcola il risparmio

Ipotesi di assunzione di lavoratore over 50 nel settore Terziario come operaio di livello 5

Prendendo in esame il caso di un **lavoratore over 50** assunto da un datore di lavoro che opera nel settore Terziario - Commercio (supermercati), la **retribuzione base per il livello 5** è pari a **1.511,02 euro**.

Lo sgravio in esame può essere applicato sia in caso di **assunzione a tempo indeterminato** che in caso di **rapporto a termine**, a patto che sussistano i requisiti richiesti dalla norma.

Risparmio%

Dai dati esposti nell'esempio di calcolo, è possibile evincere che l'applicazione del beneficio contributivo riservato all'assunzione di un lavoratore ultracinquantenne presenta certamente una **particolare convenienza** sotto il profilo del **costo del lavoro**, in particolare se facciamo riferimento ad un **rapporto di lavoro a termine**.

In caso di assunzione agevolata **a tempo indeterminato**, infatti, il risparmio conseguito è nella **misura dell'11%**; se il rapporto invece è a tempo determinato la percentuale di risparmio sale al **12%**.

	Contribuzione ordinaria tempo indeterminato	Contribuzione ordinaria tempo determinato	Sgravio over 50 tempo indeterminato	Sgravio over 50 tempo determinato
Retribuzione lorda mensile erogata	1.511 euro	1.511 euro	1.511 euro	1.511 euro
Contribuzione dovuta INAIL	15 euro	15 euro	7,5 euro	7,5 euro
Contribuzione dovuta INPS	408 euro	429 euro	203 euro	214 euro
Totale costo del lavoro	1.934 euro	1.955 euro	1.721 euro	1.732 euro
RISPARMIO			11%	12%

Lavoro e Previdenza

Istruzioni al personale ispettivo

INL: collaborazioni organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 7 del 30 ottobre 2020, che sostituisce la circolare n. 3/2016 del Ministero del Lavoro, con la quale fornisce, al proprio personale ispettivo, le istruzioni per un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza con particolare riferimento alla disciplina della c.d. etero-organizzazione e dell'attività dei riders esercitata tramite piattaforme digitali.

La sussistenza di una etero-organizzazione non determina una riqualificazione del **rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato in lavoro subordinato**, fatte salve ovviamente le ipotesi in cui la etero-organizzazione sconfini in una vera e propria etero-direzione. Ne consegue che è esclusa l'applicazione delle **sanzioni** previste per la violazione degli obblighi connessi all'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quali la comunicazione preventiva e la consegna della dichiarazione di **assunzione**. La circolare n. 7 dell'Ispettorato del Lavoro del 30 ottobre 2020 supera pertanto le indicazioni contenute nella circolare del **Ministero del Lavoro** n.3/2016 fornendo istruzioni sul corretto svolgimento dell'**attività di vigilanza**.

Il profilo sanzionatorio

Le tutele del rapporto di lavoro subordinato possono avere conseguenze sanzionatorie in relazione a quelle condotte che, ferma restando la tipologia contrattuale che rimane formalmente quella della **collaborazione**, il committente avrebbe dovuto osservare applicando la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, ad esempio in relazione ai tempi di lavoro e specificatamente in relazione ai limiti massimi dell'orario, alle **pause** e ai **riposi**.

L'**accertamento** su tali aspetti potrebbe risultare particolarmente complesso, non potendo fare affidamento sull'utilizzo di adeguati sistemi di tracciamento dell'attività lavorativa svolta dal collaboratore o, ancora, in ragione del fatto che l'attività del collaboratore non è resa in regime di mono-committenza. Una particolare attenzione la circolare dedica al tema della **sicurezza** e della **salute dei collaboratori**, fornendo indicazioni particolari con riferimento ai casi in cui le collaborazioni sono rese, come nel caso dei cosiddetti riders, al di fuori dei locali del **committente** sottolineando, ad

esempio, che il **documento di valutazione dei rischi** deve tenerne conto.

Uno specifico paragrafo della circolare è dedicato alla **'tutela retributiva'**, centrato sulla considerazione che l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato comporta l'applicazione del **contratto collettivo** di riferimento.

Riguardo al profilo **contributivo-previdenziale**, la conclusione della circolare è che i contributi, ove ricorra la collaborazione etero-organizzata, devono tener conto dei minimi imponibili dei cosiddetti contratti leader.

I riders autonomi

La parte finale della circolare è dedicata alla disciplina dei **riders** che svolgono prestazioni di lavoro autonomo. Al riguardo, la circolare osserva che la disciplina intitolata a **'Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali'**, trova applicazione solo qualora il rapporto dei lavoratori autonomi che svolgono **attività di consegna** di beni per conto altrui non presenti le caratteristiche di etero-organizzazione che fanno scattare l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 30/10/2020, n. 7

Lavoro e Previdenza

Il focus dei Consulenti del Lavoro

Covi-19: l'effetto della crisi sull'occupazione femminile

Il 55,9% dei posti di lavoro persi per gli effetti della crisi sanitaria da Covid-19 in corso è al femminile. Tra il 2° trimestre 2019 e lo stesso periodo del 2020 perse 470 mila lavoratrici, a fronte di 841 mila posti totali in meno, con un incremento di 707 mila inattive (+8,5%). È il quadro che emerge dall'ultimo focus della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che guarda alle donne come risorsa per l'intera tenuta del Paese.

Il bilancio degli effetti prodotti dal **Covid-19** sul mercato del lavoro vede, tra il secondo trimestre 2019 e lo stesso periodo del 2020, 470 mila occupate in meno, per un calo nell'anno del 4,7%. Su 100 posti di lavoro persi, 841 mila in totale, quelli femminili rappresentano il 55,9%. È quanto emerge dal focus **'Ripartire dalla risorsa donna'** della **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**, che sottolinea come il 74% delle donne durante il **lockdown** primaverile ha continuato a lavorare

rispetto al 66% degli uomini, dovendo garantire servizi essenziali in settori a forte vocazione femminile: **scuola, sanità, pubblica amministrazione**. Inoltre, con la **chiusura delle scuole**, quasi 3 milioni di lavoratrici con un **figlio a carico** con meno di 15 anni, il 30% delle occupate, hanno dovuto al tempo stesso assistere i figli impegnati nella **didattica a distanza**. Il rischio è dunque quello che per questo tipo di impegni sempre più donne abbandonino del tutto il lavoro, già tra giugno 2019 e lo stesso mese del 2020 c'è stato un incremento dell'8,5%, 707 mila inattive, soprattutto nelle **fasce giovanili**. 'Le donne - ha dichiarato il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, **Rosario De Luca** - solo nelle **professioni intellettuali** rappresentano il 54% degli occupati, per questo dobbiamo mirare a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro, arginando il rischio che molte di loro possono chiamarsi fuori dal circuito lavorativo. Il blocco delle attività e la conseguente impossibilità di ricercare un lavoro hanno contribuito a scoraggiare l'**offerta di lavoro**. Ma le maggiori difficoltà di **conciliazione**, indotte da un **provvedimento straordinario** come la chiusura delle scuole, hanno giocato un ruolo altrettanto importante nello spostare verso l'inattività una quota così significativa di donne. La riduzione maggiore dei livelli di partecipazione si registra nelle fasce giovanili, dove la quota di donne che ha compiti di accudimento verso i figli è più elevata.

L'**industria**, dove il **lavoro maschile** è prevalente, ha per ora retto di più, mentre sono stati soprattutto i servizi, tradizionale bacino di impiego femminile, a pagare il costo più caro: dal **sistema ricettivo e ristorativo**, dove le donne rappresentano il 50,6% dell'**occupazione**, ai servizi di **assistenza domestica**, dove il **lavoro femminile** arriva all'88,1%. Entrambi hanno contribuito in maniera decisiva al negativo saldo occupazionale.

In allegato al Comunicato anche l'indagine e l'infografica.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Comunicato Stampa 31/10/2020

Lavoro e Previdenza

Contrattazione collettiva

Autoferrotranvieri, prorogate le misure anti Covid-19

Per gli autoferrotranvieri Asstra, Anav e Agens con Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisl e Ugl Fna hanno siglato il verbale di accordo 28 ottobre 2020 che proroga le misure straordinarie conseguenti allo stato emergenziale derivante dal virus Covid 19 già stabilite, da ultimo, dal verbale 3 agosto 2020. In particolare, il periodo di assenza dal servizio verificatosi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 non sarà computato ai fini del comportamento di malattia. La disciplina dello smart working viene prorogata fino al 31 dicembre 2020.

Con il verbale di accordo 28 ottobre 2020 Asstra, Anav e Agens con Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisl e Ugl Fna hanno **prorogato le misure straordinarie** conseguenti allo stato emergenziale derivante dal virus **Covid 19** già stabilite, da ultimo, dal verbale 3 agosto 2020.

Congedo parentale

La prevista riduzione del preavviso da 3 a 2 giorni (servizi di cui al Regolamento CE n. 561/2006 e D.Lgs. n. 234/2007) e da 7 a 3 giorni (altri casi) di cui all'art. 33, punto 3, lett. e) dell'Accordo 28 novembre 2015 è prorogata al 31 dicembre 2020.

Malattia

Per i lavoratori destinatari di provvedimento restrittivo di quarantena per evento qualificato come malattia dall'autorità amministrativa/sanitaria nonché in caso di ricovero ospedaliero allo stesso titolo, l'assenza non sarà considerata ai fini del comportamento fino al 31 dicembre 2020.

Per i lavoratori che ai sensi e per gli effetti dell'art 26, comma 2, DL n. 18/2020 e ss.mm., siano in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio da contagio da Covid-19 derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio verificatosi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, equiparato al ricovero ospedaliero e sorretto da idonea certificazione medica, **non sarà computato** ai fini del **comporto** di malattia (il lavoratore deve produrre all'azienda, per il tramite del medico competente, un'autocertificazione che confermi le suddette condizioni).

Smart working

La disciplina dello smart working definita dal verbale di riunione 18 maggio 2020 viene **prorogata fino al 31 dicembre 2020**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Verbale di accordo 28 ottobre 2020

Finanziamenti

Per imprese e professionisti

Bonus sanificazione e DPI con percentuale di fruizione maggiorata: come calcolarlo

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

La percentuale del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale effettivamente fruibile è salita dal 9,38% al 28,3% per effetto della legge di conversione del decreto Agosto. A seguito di tale incremento, le imprese e i professionisti che già fruiscono del bonus sono tenute a rideterminare la misura del credito spettante con riferimento alle spese già sostenute e a quelle che si ha intenzione di sostenere fino alla fine del 2020. Come calcolare il maggior credito d'imposta sanificazione e DPI fruibile?

Incrementate di 403 milioni di euro le risorse destinate, per il 2020, al **credito d'imposta** per la **sanificazione** degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione (DPI).

È quanto prevede la legge di conversione del **decreto Agosto** (D.L. n. 104/2020, convertito in l. n. 126/2020), che anche in considerazione dell'attuale contingenza sanitaria e della numerosità delle richieste del bonus in esame pervenute all'Agenzia delle Entrate, ha aumentato da 200 milioni a **603 milioni di euro** l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei benefici.

In **termini operativi** viene a determinarsi un **incremento della misura** del credito d'imposta dall'attuale 9,38% (15,64% del 60%) al **28,30%**.

Destinatari di tale incremento saranno i contribuenti già individuati in applicazione del provvedimento 11 settembre 2020 del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Occorre quindi verificare quali saranno da un punto di vista operativo le **modalità di riconoscimento** di questo incremento del credito d'imposta.

Ma procediamo con ordine, ricostruendo le fasi principali della vicenda.

A chi spetta

L'articolo 125 del **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020) ha istituito per il periodo d'imposta 2020 un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Leggi anche Decreto Rilancio: credito d'imposta fino al 60% per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro
Beneficiari di detto credito sono gli:

- **esercenti attività d'impresa, arte o professione;**
 - **enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- Le spese in relazione alle quali viene riconosciuto il

credito d'imposta sono suddivise in due gruppi:

- spese sostenute per la sanificazione degli **ambienti di lavoro** o per la sanificazione degli **strumenti** utilizzati per lo svolgimento dell'attività;
- quelle sostenute per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale**: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; prodotti detergenti e disinfettanti; dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Misura del credito d'imposta

L'articolo 125 del decreto Rilancio ha istituito per il **periodo d'imposta 2020** un credito d'imposta **pari al 60%** delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nel **limite massimo di 60.000 euro** (detto limite è riferito all'ammontare del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili allo stesso, le quali quindi si quantificano nel limite massimo di 100.000 euro) e nel limite complessivo di spesa di 603 milioni di euro per l'anno 2020, così come previsto dalla legge di conversione del decreto Agosto.

A seguito dell'incremento delle risorse disponibili per l'erogazione del credito, l'ammontare del credito d'imposta - quantificato dall'articolo 125 del decreto Rilancio nel 60% delle spese sostenute - è stato rimodulato con il provvedimento direttoriale dell'11 settembre 2020 nella misura del 15,6423% (facendo riferimento ad un ammontare massimo di risorse disponibili inizialmente quantificate in euro 200 milioni).

Pertanto, in termini operativi, ipotizzando di sostenere nel 2020 spese per sanificazione pari ad 100.000 euro, sulle quali si avrebbe diritto ad un credito pari a 60.000 euro, degli stessi erano sono effettivamente spendibili soltanto 9.385,38 euro.

Di fatto l'entità del credito riconosciuto al contribuente si riduce significativamente, passando dal 60% al 9,38% delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

Ora, a seguito dell'**incremento** di euro **403 milioni** delle risorse disponibili (per un totale di euro 603 milioni), la misura del reale del credito aumenta passando dal 9,38% delle spese ammissibili al **28,30%**.

Quindi, con un ammontare di spese pari ad euro 100.000 si avrebbe diritto ad un credito d'imposta di euro 28.300.

Modalità di fruizione ed utilizzo del credito

I soggetti che presentano i requisiti per beneficiare del credito d'imposta dovevano comunicarlo all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello approvato con il provvedimento 10 luglio 2020, il quale doveva essere inviato alla stessa Agenzia dal 20 luglio 2020 fino al 7 settembre 2020.

Nella **comunicazione** doveva essere riportato:

- l'ammontare delle **spese ammissibili** sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della stessa;
- l'importo delle **spese** che si prevedeva di sostenere **fino al 31 dicembre 2020**.

Il credito d'imposta sanificazione può essere utilizzato esclusivamente in **compensazione** nel **modello F24**. Con la risoluzione n. 52/E/2020, l'Agenzia delle

Entrate ha provveduto ad istituire anche il relativo codice tributo "6917".

Il contribuente può utilizzare da subito il credito d'imposta in questione in compensazione nel modello F24, ma facendo attenzione a considerare solo l'ammontare dello stesso relativo alle spese ammissibili effettivamente sostenute fino a tale data.

Il che, in termini operativi, potrebbe determinare in capo ai contribuenti la necessità di effettuare dei **calcoli complessi** con la conseguenza, non improbabile, di generare degli errori e quindi l'incorrere nell'applicazione di sanzioni.

Leggi anche Bonus sanificazione: calcoli complessi per l'utilizzo immediato

Rimodulazione del credito spettante

La legge di conversione del decreto Agosto ha incrementato le risorse finanziarie di 403 milioni di euro, che aggiungendosi ai 200 milioni originari, portano lo **stanziamento a 603 milioni di euro**.

Ne consegue che la misura del credito d'imposta effettivo sulle spese di sanificazione dovrebbe essere pari al 28,30%.

Destinatari di tale incremento saranno i **contribuenti già individuati** in applicazione del provvedimento 11 settembre 2020 del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Questo in termini concreti si traduce nella **rideterminazione dell'ammontare del credito** spettante ai soggetti che sono già beneficiari dello stesso.

Quindi, volendo esemplificare come si traduce di fatto il riconoscimento di questo maggior credito?

Facciamo degli esempi.

Esempio 1

Un contribuente ha inviato in data 1° settembre 2020 la comunicazione per beneficiare del credito all'Agenzia delle Entrate, indicando quanto segue:

- a) **spese sostenute** fino al mese antecedente alla data di sottoscrizione della comunicazione (agosto) pari ad **euro 20.000**;
- b) **spese da sostenere** dal mese di sottoscrizione della comunicazione (settembre) e fino al 31 dicembre 2020 per **euro 15.000**,

per un totale di spese pari ad euro 35.000 e un credito d'imposta teorico, pari ad euro 21.000.

Per effetto della rideterminazione della percentuale del **credito d'imposta fruibile**, il contribuente ha di fatto diritto ad un credito di euro 3.283 (applicando la vigente percentuale del 9,38%) e con la **nuova percentuale** del 28,30% di **euro 9.905** (applicando la nuova percentuale del 28,30%).

SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020)	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione		,00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020		,00
	Totale spese		,00
	Credito d'imposta		,00

Il contribuente può utilizzare in **compensazione orizzontale** non l'intero credito spettante, ma solo quello relativo alle spese sostenute, come detto, fino alla data in cui intende spendere il credito in compensazione.

Spese sostenute fino alla presentazione comunicazione	20.000	Credito spettante applicando la percentuale del 9.38%	1.876	Credito spettante applicando la percentuale del 28.30%	5.660	Differenza credito spettante	3.784
Spese da sostenere fino al 31.12.2020	15.000		1.407		4.245		2.838

Pertanto, supponendo che il contribuente abbia **integralmente utilizzato** in compensazione il credito relativo alle spese sostenute fino alla data del 1° settembre 2020 e quantificato in euro 1.876, allo stesso spetta ancora un'eccedenza di credito da utilizzare pari ad euro

3.784 al quale deve eventualmente sommarsi quello massimo di euro 2.838 laddove lo stesso sostenesse fino alla fine del 2020 tutte le spese indicate nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate.

Esempio 2

Un contribuente ha inviato in data 1° settembre 2020 la comunicazione per beneficiare del credito all'Agenzia delle Entrate, indicando solo le spese sostenute fino al mese antecedente alla data di sottoscrizione della comunicazione (agosto) pari ad euro 30.000 (in considerazione del fatto che lo stesso non ha intenzione di effettuare fino al 31 dicembre 2020 altri acquisti agevolabili).

SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020)	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione		,00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020		,00
	Totale spese		,00
	Credito d'imposta		,00

Per effetto della rideterminazione della percentuale del credito d'imposta fruibile, il contribuente ha di fatto diritto ad un credito di euro 2.817 (applicando la vigente percentuale del 9.38%) e con la **nuova percentuale** del 28.30% di **euro 8.490** (applicando la nuova

percentuale del 28.30%).

Il soggetto in questione avrebbe quindi un'**eccedenza di credito** di euro 5.673 da utilizzare immediatamente in compensazione nel modello F24, dal momento che le spese cui lo stesso afferisce sono già state sostenute.

Finanziamenti

FNC - CNDCEC

Attività internazionale: erogata la prima tranche di sostegno finanziario SURE

Pubblicata dalla Fondazione e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'informativa periodica sulle attività internazionali in cui si evidenzia che la Commissione europea ha erogato la prima tranche di sostegno finanziario agli Stati membri nell'ambito dello strumento SURE. In sintesi sono stati erogati i primi 17 miliardi di prestiti agevolati destinato a finanziare la cassa integrazione e sostenere l'occupazione. Ammonta a 10 miliardi la quota spettante all'Italia che, al termine delle erogazioni previste, riceverà complessivamente 27,4 miliardi di euro.

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato l'informativa periodica "Covid-19: International update n. 17", nell'ambito dell'area di delega Attività internazionale del consigliere **Alessandro Solidoro**, che analizza le misure economiche adottate in ambito europeo ed internazionale in risposta alla crisi epidemiologica.

Il documento evidenzia innanzi tutto l'avvenuta erogazione della prima tranche di **sostegno finanziario** agli Stati membri da parte della Commissione europea nell'ambito dello **strumento SURE**. In sintesi sono stati erogati i primi **17 miliardi di prestiti agevolati** destinato a finanziare la cassa integrazione e sostenere l'occupazione. Ammonta a 10 miliardi la quota spettante all'Italia che, al termine delle erogazioni previste, riceverà complessivamente 27,4 miliardi di euro. Il documento prosegue ponendo l'attenzione l'ultima indagine **Eurobarometro**, lo Sportello unico doganale lanciato sempre dalla Commissione e la riunione del Consiglio direttivo della BCE che ha lasciato invariati i tassi e la politica di acquisto titoli e iniezioni di liquidità.

Dall'indagine condotta, emerge che nel periodo difficile che stiamo attraversando, la fiducia nell'UE rimane stabile e gli europei confidano nel fatto che l'Unione sarà in grado di assumere in futuro le giuste decisioni in risposta alla pandemia. A suscitare le maggiori preoccupazioni per i cittadini europei sono la situazione economica, lo stato delle finanze pubbliche degli Stati membri e l'immigrazione.

La crisi del coronavirus ha evidenziato ancora di più l'importanza di disporre di processi doganali agili, ma al tempo stesso robusti. Per questo, la Commissione

europea ha lanciato lo **Sportello unico doganale**, una iniziativa da sviluppare nell'arco dei prossimi dieci anni e che, attraverso una cooperazione rafforzata tra le autorità di frontiera, consentirà di agevolare gli scambi commerciali, migliorare i controlli e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

In conclusione viene evidenziato che sono state rese note le risultanze dell'ultima riunione del Consiglio direttivo della BCE, che ha sostanzialmente lasciato **invariati i tassi e la politica di acquisto titoli e iniezioni di liquidità**, rimandando le nuove misure a dicembre quando, alla luce delle nuove proiezioni macroeconomiche, potrà riconsiderare le misure messe in campo per sostenere l'economia.

Programma di lavoro 2021 dell'Unione Europea

Il documento mette in risalto altresì il programma di lavoro per il 2021 adottato dalla Commissione europea, che punta a rendere l'Europa più sana, più equa e più prospera, accelerando nel contempo la sua **trasformazione a lungo termine verso un'economia più verde, pronta per l'era digitale**. Nel realizzare le priorità fissate in tale programma di lavoro, la Commissione continuerà a prodigarsi al massimo per gestire la crisi e rendere le economie e le società europee più resilienti. Il programma prevede nuove iniziative legislative per quanto riguarda i sei obiettivi ambiziosi degli orientamenti politici della presidenza **Von Der Leyen**:

- un Green Deal europeo per realizzare un'Europa climaticamente neutra entro il 2050;
- un'Europa pronta per l'era digitale;
- un'economia al servizio delle persone al fine di garantire che la crisi sanitaria ed economica non si trasformi in una crisi sociale;
- un'Europa più forte nel mondo guidando la risposta mondiale per garantire un vaccino sicuro e accessibile a tutti;
- promozione del nostro stile di vita europeo;
- un nuovo slancio per la democrazia europea al fine di costruire un'Unione dell'uguaglianza, proponendo nuove strategie sui diritti dei minori e delle persone con disabilità, nonché una proposta per combattere la violenza di genere.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, Informativa "Covid 19: International update n. 17, 01/11/2020"

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Tasso di attualizzazione e rivalutazione: dal 1° novembre 2020 allo 0,65%

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che aggiorna allo 0,65%, a partire dal 1° novembre 2020, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 2 novembre 2020 il decreto 29 ottobre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che aggiorna il **tasso** da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

Il tasso base annuo è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza **1° novembre 2020**, nella misura pari a - 0,35%, dallo stesso periodo, e pertanto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, **è pari allo 0,65%**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 29/10/2020 (G.U. 02/11/2020, n. 273)

Finanziamenti

Dal Ministero dell'Ambiente

Buono mobilità: dal 3 novembre attiva la piattaforma web

Da martedì 3 novembre, a partire dalle ore 9, sarà disponibile la piattaforma www.buonomobilita.it, che consentirà di poter usufruire del bonus per l'acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici o veicoli simili, oltre a strumenti di mobilità condivisa a uso individuale, come lo sharing di bici, monopattini e scooter. A comunicarlo il Ministero dell'Ambiente che intende così incentivare la mobilità privata ecosostenibile. Sarà possibile accedere al buono muniti dell'identità digitale Spid fino a esaurimento dei fondi disponibili e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Con comunicato stampa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorda che sarà attiva **da martedì 3 novembre, a partire dalle ore 9, la piattaforma www.buonomobilita.it**, che consentirà di poter

usufruire del **bonus** per l'acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici o veicoli simili, oltre a strumenti di mobilità condivisa a uso individuale, come lo sharing di bici, monopattini e scooter. Una misura introdotta dal Ministero dell'Ambiente nel Decreto Rilancio, con l'obiettivo di incentivare la mobilità privata ecosostenibile.

Bonus mobilità

E' utile ricordare che il contributo potrà coprire **il 60% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 500 euro**, e potrà essere richiesto dai cittadini maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei Comuni delle città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).

Dal 3 novembre sarà possibile richiedere il **rimborso** per gli acquisti già effettuati a partire dal 4 maggio scorso o **generare un buono** per un futuro acquisto per il quale, compatibilmente con la disponibilità di fondi, c'è tempo fino a fine anno.

Per ottenere il rimborso occorrerà possedere lo scontrino parlante o la fattura. Chi deve ancora effettuare un acquisto, potrà emettere il buono da presentare al venditore, della **validità di 30 giorni** dall'emissione tramite piattaforma.

Sarà possibile accedere al buono muniti **dell'identità digitale Spid** fino a esaurimento dei fondi disponibili e comunque **non oltre il 31 dicembre 2020**.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.